

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- La sanatoria dei crediti R&S non esclude la comunicazione del reato - pag. 2
- Ultimatum all'Italia sull'attuazione delle semplificazioni IVA - pag. 4
- Riforma riscossione locale: la sostenibilità come soluzione a un possibile cortocircuito normativo - pag. 9

## LAVORO E PREVIDENZA

- Uniemens-CIG opzionale fino al 31 dicembre 2021 al test di congruità INPS - pag. 23
- Torna l'equiparazione quarantena-malattia. Quali benefici (e costi) per i datori di lavoro - pag. 26
- Sospensione dell'attività imprenditoriale: come accertare le gravi violazioni - pag. 28
- Disabilità: nuovo sistema di riconoscimento e Garante nazionale nella legge quadro - pag. 31

## FINANZIAMENTI

- Bando DigiCirc: finanziamenti per PMI e start up che utilizzano tecnologie digitali nell'economia circolare - pag. 33
- Decreto PNRR, mix di aiuti per il settore turistico - pag. 35
- Bonus pubblicità 2021: prenotazioni entro il 31 ottobre per non perdere i benefici - pag. 37

## IMPRESA

- PNRR: approvate le misure da adottare entro il 31 dicembre - pag. 39
- Terzo Settore: RUNTS al via dal 23 novembre - pag. 40

## IN EVIDENZA

## Sospensione dell'attività imprenditoriale: come accertare le gravi violazioni

di Raffaele Guariniello - Già Magistrato e Presidente della Commissione Amianto del Ministero dell'Ambiente

Con la riforma dell'art. 14 del TUSL il decreto Fiscale mira al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rinvigorendo, nella prassi, uno strumento che non ha ricevuto un'applicazione diffusa. Si tratta del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, adottato finora solo per contrastare il lavoro sommerso e irregolare e oggi esteso alle gravi violazioni elencate nel nuovo Allegato I del TUSL. C'è un però da chiedersi (ed è un punto determinante) quali siano le ipotesi in cui il provvedimento di sospensione risulti effettivamente applicabile.

Tra le norme dedicate dal Capo III del decreto Fiscale (D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) al rafforzamento della disciplina in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, si tratta di una riforma che trae ispirazione da un'esigenza pre-sante: quella di rinvigorire nella prassi uno strumento che contrariamente alle aspettative non ha ricevuto un'applicazione diffusa. La riforma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. nel settore della salute e sicurezza dei lavoratori. Basti por mente che



## Decreto PNRR, mix di aiuti per il settore turistico

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Con il decreto per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), varato dal Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021, arriva un pacchetto articolato di misure di aiuto per sostenere il settore turistico. Si va da un credito di imposta dell'80%, cumulabile con un contributo a fondo perduto, alla creazione di una sezione dedicata del Fondo di garanzia, fino a un credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Con il decreto viene inoltre istituito un Fondo rotativo attraverso il quale saranno riconosciuti contributi a fondo perduto a sostegno di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

Credito di imposta dell'80% **cumulabile** con un contributo a fondo perduto. Creazione di una sezione speciale del **fondo di garanzia delle PMI**. Credito di imposta per la **digitalizzazione di agenzie di viaggio** e tour operator. Fondo rotativo attraverso cui saranno riconosciuti contributi a fondo perduto a sostegno di interventi di **riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale**.

È questo il mix di misure di aiuto contenuto nel decreto legge per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), varato dal Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021, a sostegno del settore turistico.



## Fisco

Dopo il decreto fiscale

## La sanatoria dei crediti R&S non esclude la comunicazione del reato

di Antonio Zappi - Enumera Srl-Stp - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Per avvalersi della procedura di riversamento del bonus R&S indebito, è necessario inviare una richiesta entro il 30 settembre 2022. Se l'Agenzia delle Entrate dovesse ritenere inammissibile la domanda di sanatoria, il contribuente, per crediti compensati superiori a 50.000 euro, di fatto si sarebbe autodenunciato. Benché il riversamento integrale del credito costituisca causa di esclusione della punibilità del reato di indebita compensazione, l'Agenzia dovrà comunque inoltrare una denuncia finalizzata a far valutare il fatto da parte dei magistrati. Salvo che, in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 non si preveda (in presenza di integrale riversamento del credito e in assenza di fraudolenza) il non obbligo di trasmissione della comunicazione di reato.

In tema di **crediti d'imposta** per attività di **ricerca e sviluppo**, il decreto fiscale (art. 5, comma 7, D.L. n. 146/2021) prevede che i soggetti che - al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto) - hanno utilizzato in compensazione il credito maturato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il **riversamento** dell'importo di quanto **indebitamente utilizzato** senza applicazione di sanzioni e interessi, ma a specifiche condizioni.

**Leggi anche** [Riversamento spontaneo per il credito d'imposta per ricerca e sviluppo](#)

### Quando è possibile accedere alla sanatoria

In sostanza, nel caso di **credito non spettante**, la procedura senza penalità è applicabile solo se le spese sono relative ad attività di ricerca e sviluppo realmente svolte, ma non ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

Nel caso, invece, di **credito** per il quale manchino comunque i **presupposti costitutivi**, la regolarizzazione senza sanzioni può applicarsi sia nell'ipotesi di **utilizzo di un credito in misura superiore a quella corretta**, che per **errori nella quantificazione** o nell'individuazione delle **spese ammissibili** in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Diversamente, invece, la procedura di regolarizzazione non potrà essere applicata nei casi in cui il credito inesistente utilizzato in compensazione sia il risultato di **condotte fraudolente**, quali fatturazioni oggettivamente o soggettivamente false, utilizzo di documenti falsi o assenza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

### Rischi sotto il profilo penale

L'adesione a questo speciale ravvedimento costituisce

causa di **esclusione della punibilità** del reato di **indebita compensazione** (art. 10-*quater* del D.Lgs. n. 74/2000), la cui pena è diversificata a seconda che l'indebita compensazione riguardi crediti non spettanti (per cui la sanzione va da sei mesi a due anni di reclusione) o crediti inesistenti (nel qual caso la pena va da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).

Nel contesto attuale, ancor più dopo un recente pronunciamento giurisprudenziale (Cass. 30 ottobre 2020, n. 24093), la distinzione tra **non spettanza** e **inesistenza** dei crediti, pur codificata nell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, mette d'accordo contribuenti e Fisco alla stessa stregua dei tifosi avversari in un episodio controverso in una partita di calcio.

Poiché, allora, i soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento in esame devono inviare una **richiesta entro il 30 settembre 2022**, se le Entrate non dovessero ritenere ammissibile la domanda di sanatoria, il contribuente, per crediti compensati superiori a 50.000 euro, di fatto si sarebbe **autodenunciato** e quindi dovrà prestare adeguata attenzione a tale circostanza.

Ulteriormente, nonostante il riversamento integrale del credito costituisca causa di esclusione della punibilità del reato di indebita compensazione, per costante giurisprudenza la valutazione della stessa spetta all'Autorità giudiziaria (per tutte, Cass. 15 maggio 2015, n. 9974).

Quindi, **anche in presenza di una sanatoria** che accorda prospettive di non punibilità penale, i funzionari delle Entrate dovrebbero comunque inoltrare una denuncia finalizzata a far comunque valutare il fatto da parte dei magistrati, obbligo sancito per i pubblici ufficiali dall'art. 331 c.p.p. (e sanzionato ex art. 361 c.p. in caso di omissione). Ovviamente, in presenza di pagamento finalizzato al perfezionamento della procedura,

il funzionario trasmetterà la **denuncia unitamente all'attestazione di pagamento** del contribuente per porre in chiara evidenza la sua condotta.

#### Una modifica auspicabile

Per potersi, tuttavia, escludere tale comunicazione sarebbe utile che in sede di conversione del D.L. 146/2021 venisse introdotta una previsione che, come ad esempio in passato per gli studi di settore (art. 10,

comma 6, legge n. 146/1998), in caso di **integrale riversamento** del credito e di pacifica **assenza della frodolenza** disponga anche il **non obbligo di trasmissione** della **comunicazione di reato** ai sensi del citato art. 331, onde evitare flussi informativi che, pur destinati largamente all'archiviazione, genererebbero solo un evitabile momento di tensione ai contribuenti che ne avessero notizia e un inutile aggravio burocratico.

## Fisco

Dalla Commissione UE

## Ultimatum all'Italia sull'attuazione delle semplificazioni IVA

di Matteo Dellapina - Avvocato in Parma, Genova e Milano

La Commissione europea ha esortato l'Italia a recepire entro due mesi le norme per migliorare il funzionamento dell'attuale sistema dell'IVA, pena l'eventuale deferimento alla Corte di Giustizia UE. Tali norme riguardano importanti novità, contenute nella direttiva n. 2018/2019, relative al regime del call-off stock, alle cessioni a catena (comprese le operazioni triangolari), agli scambi intracomunitari e al numero di identificazione ai fini IVA come requisito sostanziale delle cessioni intracomunitarie. Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 31 dicembre 2019. Lo schema di decreto attuativo della direttiva ha ricevuto il primo via libera dal Consiglio dei Ministri del 29 luglio.

Ultima chiamata per l'Italia che deve recepire la direttiva n. 2018/2019, modificativa della direttiva IVA n. 2006/112/CE, in materia di armonizzazione e semplificazione di particolari norme del sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Lo schema del decreto di recepimento è sul tavolo e prevede di inserire il **pacchetto delle nuove disposizioni** all'interno del D.L. 331/1993 intervenendo anzitutto in materia di disciplina del **call-off stock** per poi passare ai criteri di definizione delle **cessioni intracomunitarie non imponibili**, senza dimenticare l'armonizzazione del trattamento IVA delle **cessioni a catena** (comprese le operazioni triangolari), anche ai fini di una maggior certezza del diritto. Infine, è prevista la qualificazione del **numero di identificazione IVA** del cessionario come requisito sostanziale delle cessioni intracomunitarie.

### Le modifiche della direttiva n. 2018/2019

L'attuale sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, basato sul principio di tassazione nello Stato membro di destinazione ("**Destination Principle**") era nato come transitorio e funzionale a garantire, mediante l'avvicinamento delle legislazioni interne, l'applicazione (in futuro) dell'imposta nello Stato membro d'origine ("**Origin Principle**") senza comportare alcun turbamento della concorrenza e della libera circolazione delle merci.

Il progetto non è stato ancora attuato e, negli anni, il **regime transitorio** ha "esposto il fianco", risultando particolarmente **vulnerabile** al punto da generare **frodi fiscali** all'interno dell'UE, con conseguenze alquanto irrimediabili sul gettito fiscale dell'Unione e dei Paesi membri nonché sulla concorrenza all'interno dell'Unione Europea.

L'intervento della direttiva n. 2018/2019 è focalizzato su tre punti nodali:

- regime di call-off stock;
- il ruolo del numero di identificazione IVA nell'ambito

- dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie;
- le operazioni a catena.

L'obiettivo della direttiva è il miglioramento del funzionamento del regime IVA nel contesto degli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) che, non potendo essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, potrà essere raggiunto a livello unionale.

### Regime del call-off stock

Il riferimento è alla situazione in cui, al momento del trasporto di beni verso un altro Stato membro, il cedente è già a conoscenza dell'identità dell'acquirente al quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro di destinazione. Situazione che dava luogo ad una **cessione presunta** (nello Stato membro di partenza dei beni) e a un **acquisto intracomunitario presunto** (nello Stato membro di arrivo dei beni), seguiti poi da una cessione "interna" nello Stato membro di arrivo, per la quale il cedente deve essere identificato ai fini IVA in tale Stato membro.

Per evitare che accada ciò, tali operazioni, quando hanno luogo tra due soggetti passivi, dovrebbero essere considerate, a determinate condizioni, una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo.

Nel dettaglio, è stato inserito l'art. 17-bis all'interno della direttiva n. 2006/112/CE il quale prevede anzitutto che non possa assimilarsi a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock.

Inoltre, il regime di call-off stock si ritiene esistente a condizione che siano soddisfatte le seguenti **condizioni**:

- i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo (o da un terzo che agisce per suo conto) verso un altro Stato membro, in previsione di (i) una cessione di tali beni in quest'ultimo territorio, (ii) in una fase successiva) e (iii) dopo il loro arrivo. La cessione sarà

effettuata a favore di un altro soggetto passivo che goda del diritto di acquisirne la proprietà in base ad un accordo esistente (tra i due soggetti passivi);

- il soggetto passivo che spedisce o che trasporta i beni non deve aver stabilito la sede della propria attività economica e neppure deve disporre di una Stabile organizzazione nello stato membro di destinazione, ossia verso cui i beni sono spediti o trasportati;

- il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati. La sua identità ed il numero identificativo ai fini IVA attribuitogli da tale Stato membro saranno resi noti al soggetto passivo all'atto della spedizione o del trasporto;

- il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento nel registro (art. 243, par. 3, direttiva n. 2006/112/CE) ed inserisce nell'elenco riepilogativo (art. 262, par. 2) l'identità del soggetto passivo che acquista i beni ed il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.

Si considererà effettuata:

- una cessione di beni (*ex art. 138, par. 1, direttiva n. 2006/112/CE*) da parte del soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni o tramite un terzo che abbia agito per suo conto, verso lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;

- un acquisto intracomunitario di beni da parte del soggetto passivo a cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o trasportati, qualora le condizioni di esistenza (di cui sopra) per il regime di *call-off stock* siano soddisfatte al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al soggetto passivo destinatario della cessione e purché il **trasferimento** abbia luogo entro il termine di **12 mesi** (dall'arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati). Inoltre, si considera che il trasferimento abbia avuto luogo il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi, se entro tale periodo (12 mesi) dall'arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale siano stati spediti o trasportati, essi non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati e non si sia verificata alcuna delle circostanze previste (par. 7).

Nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni, si considera che **nessun trasferimento** abbia avuto luogo:

- mancato trasferimento del diritto di disporre dei beni e questi siano rispediti allo Stato membro di origine (spedizione o trasporto);

- il soggetto passivo che abbia spedito o trasportato i beni ne indichi la rispedizione nel registro (art. 243,

par. 3 direttiva n. 2006/112/CE).

La direttiva n. 2018/1910 prevede che se entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato membro viene meno una delle condizioni previste (paragrafi 2 e 6), si considera che il trasferimento di beni abbia avuto luogo nel momento in cui la pertinente condizione non sia più soddisfatta.

Infine, sono poi previste le seguenti particolarità, se i beni:

- sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo, si considera che le condizioni ivi previste cessino di essere soddisfatte immediatamente prima di tale cessione;

- sono spediti o trasportati in un paese diverso dallo Stato membro a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti, si considera che le condizioni previste dai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente, ossia prima che abbia inizio tale spedizione o trasporto;

- sono distrutti, persi o in caso di furto degli stessi, si considera che la cessazione delle condizioni sia attuata a partire dal giorno in cui i beni risultino effettivamente rimossi o distrutti oppure, in caso di impossibilità a determinare la data, si farà riferimento al giorno in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.

### **Le operazioni a catena**

Il riferimento è alle cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario. Infatti, la circolazione intracomunitaria dei beni dovrebbe essere imputata a una sola delle cessioni e unicamente detta cessione dovrebbe beneficiare dell'**esenzione dall'IVA** prevista per le cessioni intracomunitarie. Le altre cessioni nella catena dovrebbero essere soggette a imposizione e potrebbero necessitare dell'identificazione IVA del cedente nello Stato membro di cessione. Nel considerando (6) della direttiva n. 2018/1910 è stato previsto che al fine di evitare approcci differenti tra gli Stati membri, che possano così portare a casi di doppia imposizione o non imposizione, e anche per accrescere la certezza del diritto tra gli operatori, risulta opportuno stabilire una norma comune in forza della quale il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato a una sola cessione all'interno della catena di operazioni, fermo restando il soddisfacimento di determinate condizioni. Più nel dettaglio è stato inserito il nuovo art. 36-*bis* all'interno della direttiva n. 2006/112/CE in base al quale:

- se uno stesso bene sia successivamente ceduto e sia poi spedito o trasportato da uno Stato membro ad un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto saranno imputati unicamente alla cessione effettuata verso



l'operatore intermedio;

- all'operatore intermedio che abbia realizzato la cessione di beni è imputata la spedizione o il trasporto se costui abbia comunicato al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro di partenza (ossia da dove sono stati spediti o trasportati i beni);

- l'operatore intermedio è inteso quale il cedente all'interno della catena diverso dal primo cedente che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per proprio conto.

La norma unionale ha recepito il principio affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in base a cui solo la cessione della catena alla quale è imputato il trasporto intracomunitario si configura come **cessione intra-UE non imponibile** e stabilisce, al contempo, criteri oggettivi di imputazione del trasporto. Infatti, se in base alla giurisprudenza comunitaria (C-430/09, Euro Tyre Holding, sentenza del 16 dicembre 2010), l'imputazione del trasporto ad una delle cessioni della catena debba avvenire alla luce di una valutazione globale di tutte le circostanze del caso concreto, l'art. 36-*bis* della direttiva IVA prevede che la spedizione o il trasporto siano imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Vero è che se quest'ultimo comunica al proprio cedente il numero di identificazione ai fini IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, la spedizione o il trasporto sono, invece, imputati alla cessione effettuata dall'operatore intermedio.

Infine, l'art. 36-*bis* non potrà applicarsi ai casi previsti dall'art. 14-*bis* della direttiva IVA, ossia relativi alle **vendite a distanza**, tramite l'uso di mercati virtuali (**marketplace**), piattaforme, portali o mezzi analoghi "facilitate" da un soggetto passivo, di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. In tali casi, si precisa, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.

#### **Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie: le cessioni di beni**

La modifica introdotta dalla direttiva n. 2018/1910 prevede anzitutto che gli Stati membri esentano le cessioni di beni intracomunitari, ossia spediti o trasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, a **condizione** che:

- i beni siano ceduti a un altro soggetto passivo o a un ente non soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;

- il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

Tale esenzione non si applicherà qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo di presentare l'elenco riepilogativo o quello da lui presentato non riporti le informazioni corrette relative alla cessione (come previsto dall'art. 264 della direttiva IVA), salvo che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità che siano ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

#### **Numero di identificazione IVA**

Qui il riferimento è all'esenzione per le cessioni di beni nell'ambito di scambi intracomunitari, ove è proposto che l'inserimento del numero di identificazione IVA dell'acquirente nel sistema di scambio di informazioni sull'IVA (cd. **VIES**), assegnato da uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto di beni, diventi - oltre alla condizione di trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di cessione - una **condizione sostanziale** per l'applicazione dell'esenzione (invece che un requisito formale).

Inoltre, l'inserimento nell'elenco VIES è inoltre essenziale per informare lo Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio ed è pertanto un **elemento chiave nella lotta contro la frode** nell'UE. Per tale motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora il cedente non rispetti i suoi obblighi di inserimento nell'elenco VIES, l'esenzione non si applichi, salvo quando il cedente agisce in buona fede, ossia quando può debitamente giustificare dinanzi alle autorità fiscali competenti la sua mancanza in relazione all'elenco riepilogativo che potrebbe anche comprendere, in quel momento, la comunicazione da parte del cedente delle informazioni corrette, come peraltro prescritto dall'art. 264 della direttiva n. 2006/112/CE.

#### **Italia: a che punto è il recepimento?**

Le corpose modifiche introdotte dalla direttiva n. 2018/1910 devono essere recepite "internamente" da ogni singolo Stato membro. Entro il 31 dicembre 2019 tutti gli Stati UE avrebbero dovuto adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla norma europea, adeguando la propria normativa interna alle novità in ambito IVA ed eliminando le eventuali difformità e/o storture.

Lo scorso 23 settembre, l'Italia ha ricevuto un "**ammonimento**" dalla **Commissione UE** che l'ha esortata a recepire celermente le norme per migliorare il funzionamento dell'attuale sistema dell'IVA. Infatti,

è stato deciso di inviare un parere allo Stato italiano affinché proceda **entro due mesi** all'adozione ed alla pubblicazione delle disposizioni nazionali necessarie per adeguare la legislazione interna al dettato della norma europea. Se l'Italia non si attiverà entro i prossimi due mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia.

### **Lo schema del decreto legislativo di recepimento**

In realtà tutto è pronto (o quasi) per attuare le modifiche richieste dall'UE. Infatti, l'Atto del Governo n. 283 reca lo schema di decreto legislativo contenente le disposizioni relative all'armonizzazione e semplificazione di determinate norme del sistema IVA relativo all'imposizione degli scambi tra Stati membri.

### **Call-off stock**

La prima modifica riguarda l'introduzione e la disciplina del regime IVA call-off stock, applicabile agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie di beni. A livello normativo, verranno introdotti gli articoli 38-ter e 41-bis nel D.L. 331/1993.

### **Leggi anche Call-off stock: in arrivo le nuove regole IVA nazionali**

Il call-off stock è il regime riguardante la compravendita di beni tra soggetti passivi appartenenti a due Stati membri e che consente, in presenza di specifici requisiti, di differire il momento in cui (ai fini IVA), l'operazione intracomunitaria si considera effettuata (in generale, all'atto della consegna effettiva del bene). In ogni caso, l'operazione dovrà essere considerata effettuata trascorsi 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato dell'acquirente.

Ai fini poi dell'applicazione del regime IVA in esame, sono richiesti specifici requisiti tra cui:

- l'obbligo di identificazione dell'acquirente;
- l'assenza di una sede o di una Stabile organizzazione del cedente nello Stato di arrivo dei beni.

Il call-off stock si applica anche in caso di sostituzione dell'acquirente entro i 12 mesi dall'arrivo del bene, purché sussistano i requisiti e le condizioni richieste.

### **Cessione intracomunitaria non imponibile**

Lo schema interviene poi sui criteri per la definizione di cessione intracomunitaria non imponibile. In particolare, è previsto che l'operazione sia non imponibile se:

- il cessionario comunica al cedente il numero di identificazione IVA assegnatogli da un altro Stato membro;
- il cedente compila l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie.

### **Leggi anche Cessioni intra-UE: per la non imponibilità IVA servono identificativo IVA ed elenchi Intrastat**

### **Cessioni a catena**

Altra novità, introdotta dal nuovo art. 43-ter, D.L.

331/1993, riguarda le cessioni a catena, ossia quelle cessioni in cui i beni sono oggetto di un unico trasporto da uno Stato membro a un altro. Vengono poi definiti **operatori intermedi** i soggetti, diversi dal primo cedente del bene, che intervengono per il trasporto o la spedizione del bene medesimo (non possono essere definiti operatori intermedi il primo cedente e l'ultimo acquirente).

### **Leggi anche Vendite a catena con nuove regole IVA**

In presenza di particolari e specifici requisiti, nelle cessioni a catena il trasporto o la spedizione effettuate da operatori intermedi sono considerate **cessioni intracomunitarie non imponibili**.

La relazione tecnico-normativa e illustrativa, di accompagnamento allo schema di recepimento, ha evidenziato che, nel caso di **due o più? cessioni successive a titolo oneroso** dello stesso bene, oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente all'ultimo acquirente della catena, il trasporto è attribuito unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Inoltre, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione IVA dello Stato membro di partenza dei beni, il trasporto è imputato soltanto alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio.

### **Scambi intracomunitari: quali obblighi?**

Viene poi modificato l'art. 50, D.L. n. 331/1993 relativo agli obblighi connessi agli scambi intracomunitari. È prevista l'istituzione di un apposito registro per l'annotazione dei trasferimenti dei beni in regime di call-off stock e è così previsto l'obbligo di inserire nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie anche il numero di identificazione IVA dell'acquirente dei beni in regime di call-off stock.

Anche in tal caso la relazione tecnica ha rilevato che il **numero di identificazione IVA** del soggetto passivo acquirente dei beni, assegnato da uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto, costituisce un requisito sostanziale e non formale per configurare una cessione intracomunitaria non imponibile.

### **Quali effetti dal recepimento della direttiva n. 2018/2910?**

Il recepimento della disciplina del call-off stock è posto in continuità con l'istituto del consignment stock che è già stato oggetto, nel panorama domestico, di un intervento di prassi (cfr. risoluzione n. 44/E del 10 aprile 2000 e risoluzione n. 235 del 18 ottobre 1996).

Per quanto riguarda le cessioni a catena, la relazione tecnica dispone che le nuove regole della direttiva n. debbano applicarsi in coordinamento con la disciplina vigente, ossia con le disposizioni previsti agli articoli 38, comma 7, e 40, comma 2, D.L. n. 331/1993,

riguardanti la semplificazione per il regime degli acquisti intra-UE nell'ambito di tali operazioni.

L'integrazione coprirà anche le cessioni che intervengono nell'ambito delle operazioni a catena che attualmente sono trattate solo in base a principi contenuti nelle pronunce della Corte di Giustizia, secondo cui deve essere attribuita **rilevanza al trasporto dei beni** per l'individuazione dell'operazione intra-UE non imponibile ai fini IVA (sentenza 21 febbraio 2018, Kreuzmayr C-628/16).

Infine, per ciò che riguarda la **rilevanza sostanziale** da attribuire al **numero identificativo IVA**, ai fini della non imponibilità della cessione intra-UE, la norma attualmente vigente prevede già che il cedente verifichi la qualità di soggetto passivo IVA del cessionario mediante il sistema VIES.

Il recepimento della direttiva rende **esplicite** le **conseguenze** collegate all'**assenza di tale identificativo**, in termini di non applicazione del regime di non imponibilità della cessione.



## Fisco

Principi ESG e fisco

## Riforma riscossione locale: la sostenibilità come soluzione a un possibile cortocircuito normativo

di Tommaso Ventre - Professore aggregato di Governance dei tributi locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, di Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario

Sulla remunerazione delle attività dei servizi di riscossione si rischia un pericoloso cortocircuito. Se, infatti, l'abolizione dell'aggio e la fiscalizzazione del costo sembrano essere lo strumento prescelto per risolvere le problematiche sollevate dalla Consulta per il finanziamento del sistema di riscossione nazionale, i principi enunciati rischiano di essere potenzialmente letali quando chiedono di mantenere ferma la possibilità per gli enti territoriali di affidare la riscossione a concessionari privati, il cui aggio continua a essere applicato quale compenso per l'attività svolta. Ci si troverebbe di fronte a un sistema duale, con il sistema nazionale di riscossione che opera gratuitamente con oneri a carico della collettività e un sistema locale che potrebbe ricorrere a concessionari privati remunerandoli per l'attività svolta. In questo contesto, come possono soccorrere i principi dell'ESG?

Negli ultimi anni la svolta "verde" nelle coscienze collettive ha prodotto cambiamenti significativi nelle abitudini e nei comportamenti che hanno avuto risvolti importanti sul versante della produzione dei beni e dei servizi.

L'Agenda 2030 e i relativi 17 Obiettivi hanno portato alla ribalta il tema della "sostenibilità" nell'ambito delle organizzazioni, quale capacità di creare valore nel lungo termine in relazione alle tre dimensioni "Ambiente" (Environmental), "Sociale" (Social) e di "Governance" (Governance) che permeano le operazioni, gli investimenti e l'intera catena di approvvigionamento (da qui l'acronimo anglofono "ESG"). Purtroppo, invece, la "sostenibilità" è invece spesso percepita come legata alla sola componente ambientale.

Se, in generale, il tema dell'ESG rappresenta al tempo stesso una prospettiva ineludibile delle attività economiche private e un volano del loro sviluppo, non si può non ritenere che, nel particolare, il medesimo approccio debba essere adottato e favorito nel settore dell'erogazione dei servizi pubblici in generale e di quello dell'amministrazione delle entrate in particolare.

Sotto questo fronte il tema può essere scisso in **due filoni di intervento**:

- il primo, "scontato", della modifica del sistema delle entrate nella prospettiva della **tassazione ambientale**;
- il secondo, non scontato ma "presupposto", dell'applicazione dei principi da adottare e delle procedure da seguire nella organizzazione e gestione delle attività di **riscossione**.

In tale seconda prospettiva, una svolta dell'amministrazione dovrebbe incidere quindi oltre che sulla politica fiscale in chiave ambientale anche su altri aspetti rilevanti della propria azione: l'integrità, la qualità, la responsabilità, l'inclusività, l'equità.

E tale "svolta" sarebbe auspicabile anche in considerazione del fatto che altrimenti si corre il rischio (paradossale) di non applicare le regole che i soggetti regolatori impongono agli altri e, nello specifico, di disattendere quella guida ai comportamenti che non può che trovare nell'esempio un forte strumento di indirizzo, giacché gli enti impositori - chiamati a correggere i comportamenti dei cittadini contribuenti per il tramite di imposizioni aventi carattere tributario, patrimoniale o amministrativo - poi si troverebbero a non raggiungere le finalità sottese alle regole che stabiliscono e applicano.

Le dimensioni dell'intervento sotto questo fronte sono moltissime e riguardano da una parte le **pubbliche amministrazioni** e dall'altra i loro **fornitori di beni e servizi**.

E quindi, sotto il profilo strettamente organizzativo interno, al di là della semplificazione e della auspicata codificazione, occorrerebbe la fissazione di standard qualitativi e quantitativi misurabili nella gestione dei procedimenti.

**Dal PNRR svolta digitale nella gestione del rapporto impositivo**

Di grandissimo ausilio può risultare in merito l'operazione **PNRR** e la **svolta digitale** nella gestione del rapporto impositivo. Tuttavia, queste misure scontano, da una parte, la mancanza di un approccio alla cultura del digitale e, dall'altro, la mancanza di misure sanzionatorie adeguate.

E ancor prima del vento di rinnovamento in procinto di abbattersi sul sistema tributario deve prendersi atto che la macchina amministrativa e organizzativa della pubblica amministrazione molto spesso non rispetta alcune regole basilari. Ne è un esempio il tema della **trasparenza dei procedimenti amministrativi** di cui

quelli di gestione dei tributi rappresentano una parte rilevante.

Quanti enti oggi ancora non rendendo conoscibili ai cittadini i procedimenti amministrativi di **gestione e riscossione delle entrate**? Quanti enti non hanno realizzato una carta della qualità di tali servizi? Quanti enti inviano ancora atti cartacei invece di utilizzare i domicili digitali in loro possesso? Quanti enti non rendono disponibili sui siti internet gli atti di affidamento dei propri servizi? Quanti enti gestiscono l'affidamento degli incarichi legali ancora con carta e penna ed in maniera non del tutto trasparente?

### Riforma della riscossione locale ancora senza attuazione

La nuova **delega fiscale** non può poi non tenere conto di quelle che sono le disposizioni di legge già vigenti. E su questo fronte, ad esempio, basti pensare a come, a due anni dalla legge n. 160 del 2019, ancora risultano inattuate le previsioni dell'art. 1, comma 806 in relazione alla **riforma della riscossione locale** in ordine alle procedure di **affidamento**, alla **trasparenza** e alla **remunerazione** dei soggetti privati.

E proprio sulla remunerazione delle attività dei servizi di riscossione - che ha trovato albergo oltre che nella delega anche nell'impegno sancito lo scorso 12 ottobre dalle commissioni di Camera e Senato - si rischia di creare un **pericoloso cortocircuito**. Se, infatti, l'**abolizione dell'aggio** e la **fiscalizzazione del costo** sembrano essere lo strumento prescelto per risolvere le problematiche sollevate dalla sentenza n. 120/2021 della Corte Costituzionale per il finanziamento del sistema di riscossione nazionale, i principi enunciati rischiano di essere **potenzialmente letali** quando chiedono di mantenere ferma la possibilità per gli enti territoriali di affidare la riscossione a concessionari privati iscritti all'albo previsto dall'art. 53, D.Lgs. n. 446/1997, il cui aggio continua ad essere applicato

quale compenso per l'attività svolta.

### Leggi anche

- Riscossione: la delega fiscale ha ignorato il diritto di uguaglianza tra contribuente e fisco

- Delega fiscale rallentata. Ma è urgente la riforma della riscossione

- Revisione della riscossione e codificazione in materia tributaria: cosa prevede la delega fiscale

Certo, l'autonomia gestionale degli enti deve essere salvaguardata e mantenuta anche alla luce dell'art. 119 Cost. nell'ambito delle attività di gestione delle entrate, ma con questa previsione ci si troverebbe di fronte ad un **sistema duale** che:

- da una parte vedrebbe il **sistema nazionale** di riscossione operare gratuitamente con oneri a carico della collettività e

- dall'altra, un **sistema locale** che potrebbe usufruire del sistema nazionale "gratuitamente" ovvero ricorrere ai concessionari privati remunerandoli per l'attività svolta.

Si comprende bene come le due alternative possano ingenerare non pochi problemi se lette in questo modo. E così, anche se i principi dell'ESG non entrano nella delega fiscale e non si applicano in senso stretto alla pubblica amministrazione, possono senz'altro rappresentare un insostituibile strumento di guida e inviare un messaggio forte e chiaro sulla sostenibilità del sistema di gestione e riscossione promuovendo **buone pratiche** e favorendo la compliance dei cittadini attraverso l'uso di strumenti digitali, fornitori certificati nel rispetto ambientale e il coinvolgimento/partecipazione dei contribuenti nell'assunzione delle scelte amministrativa etc.

Allora, il "doppio dividendo" viene ad assumere un'ulteriore prospettiva di analisi traducendosi in miglioramento della qualità ambientale, sociale e gestionale da una parte, e in una più sostenibile allocazione della spesa pubblica dall'altra.

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Cfp per la riduzione del canone di locazione: il 100 per cento del contributo per ciascun beneficiario

In tema di determinazione della percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione, considerato che l'importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, a ciascun beneficiario sarà erogato il 100 per cento del contributo a fondo perduto determinato ai sensi del punto 4.3 del richiamato provvedimento del 6 luglio 2021. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 291082 del 27 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 291082 in data 27 ottobre 2021 riguardante la determinazione della percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del **canone di locazione**, di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

L'articolo 9-quater del DL n. 137 del 2020 riconosce al locatore di **immobile ad uso abitativo**, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del **locatario**, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone di locazione, entro il limite massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 180139 del 6 luglio 2021 sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto **contributo**, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro.

In particolare, il provvedimento del 6 luglio 2021 prevede che:

- l'istanza per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto** è presentata all'Agenzia delle entrate dal 6 luglio al 6 settembre 2021 (termine prorogato al 6 ottobre 2021 con provvedimento prot. n. 227358 del 4 settembre 2021);

- successivamente alla chiusura del **canale telematico** per la presentazione delle istanze, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del soggetto richiedente, nell'area riservata del sito internet, l'importo teorico massimo del contributo calcolato;

- qualora le **risorse stanziare** siano inferiori all'ammontare complessivo dei contributi desumibile dalle istanze validamente presentate, l'Agenzia delle entrate

provvede al riparto proporzionale delle risorse stanziare sulla base del rapporto tra l'ammontare dei fondi disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di riparto è resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

- successivamente al **31 dicembre 2021**, in base ai criteri stabiliti dal punto 4.3 del suddetto provvedimento del 6 luglio 2021, l'Agenzia delle entrate determina l'effettivo contributo spettante a ciascun beneficiario e procede all'erogazione.

Quindi, considerato che l'importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, con il nuovo provvedimento è stato stabilito che a ciascun beneficiario sarà erogato il 100 per cento del contributo a fondo perduto determinato ai sensi del punto 4.3 del richiamato provvedimento del **6 luglio 2021**.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 27/10/2021, n. 291082

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Bonus Mezzogiorno e Zes: modificato il modello di comunicazione del credito d'imposta

Il modello di comunicazione utilizzato per richiedere l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES) è stato modificato, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l'indicazione degli investimenti nelle ZES realizzati dal 1° giugno 2021. Lo ha disposto l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 291090 del 27 ottobre 2021. La presentazione della comunicazione mediante l'utilizzo della versione aggiornata del modello è consentita a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del nuovo provvedimento.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 291090 in data 27 ottobre 2021 con cui sono state previste modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato

con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021.

#### **Prelevail modello di comunicazione**

L'articolo 57, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ha modificato la disciplina riguardante il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES), elevando il limite massimo del costo complessivo agevolabile di ciascun progetto da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro ed estendendo la misura agevolativa all'acquisto dei beni immobili strumentali.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di fruire del credito d'imposta secondo il nuovo quadro normativo, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l'indicazione degli investimenti nelle ZES realizzati dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

Con il nuovo provvedimento sono, pertanto, disposte le modifiche al modello di comunicazione, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021. La presentazione della comunicazione mediante l'utilizzo della versione aggiornata del modello è consentita a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del nuovo provvedimento.

La trasmissione telematica del modello di comunicazione è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato "Creditoinvestmentisud" (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

*A cura della Redazione*

#### **Riferimenti normativi**

Agenzia delle Entrate, provvedimento 27/10/2021, n. 291090

#### **Fisco**

Dall'Agenzia delle Entrate

## **Bonus prima casa under 36: nuovo codice tributo per l'utilizzo in compensazione**

## **del credito d'imposta**

In tema di bonus prima casa under 36, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in questione, limitatamente all'importo non fruito con le altre modalità previste dalla normativa è istituito il codice tributo "6928" denominato "Credito d'imposta "prima casa under 36" - art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021". Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 62 del 27 ottobre 2021, con cui ha ricordato che il credito d'imposta è attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 62 del 27 ottobre 2021 riguardante l'istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta, in favore degli acquirenti di "prime case" di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età, di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 10.

Il DL n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, c.d. Decreto Sostegni bis, introduce, con i commi da 6 a 10 dell'articolo 64, nuove agevolazioni fiscali per l'acquisto della **casa di abitazione** con la finalità di favorire l'autonomia abitativa dei giovani, relativamente alle quali, con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, sono stati anche forniti alcuni chiarimenti applicativi.

Il comma 7 del citato articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021 dispone, in particolare, che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "**prime case**" di abitazione, di cui al comma 6 dello stesso articolo 64, agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto **trentasei anni** di età nell'anno in cui l'atto è stipulato, è attribuito un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Lo stesso comma 7 prevede, inoltre, che il credito d'imposta può essere portato in **diminuzione** dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in **compensazione**.

Ai sensi del comma 9 del richiamato articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021, il credito d'imposta in parola è attribuito solo in relazione agli atti stipulati **tra il 26 maggio 2021**, data di entrata in vigore in vigore del medesimo decreto-legge, e il 30 giugno 2022.

Pertanto per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in parola,



limitatamente all'importo non fruito con le altre modalità è istituito il codice tributo "6928" denominato "Credito d'imposta "prima casa under 36" - art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021".

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 27/10/2021, n. 62

### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli usati di categoria M1: pronto il codice tributo

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per l'acquisto di veicoli usati di categoria M1, è stato istituito il codice tributo "6929" denominato "ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta - articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021". Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 61 del 27 ottobre 2021, con cui ha evidenziato che il codice tributo "6903" è stato ridenominato "ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1 e M1 speciali - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta".

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 61 del 27 ottobre 2021 riguardante l'istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto di veicoli usati di categoria M1 di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e ridenominazione del codice tributo "6903".

L'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del D.L. n. 73 del 2021 prevede il riconoscimento di un contributo alle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato, nella misura e alle condizioni ivi previste.

Il successivo comma 3 del citato articolo 73-quinquies prevede che il contributo in parola è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Quindi, per consentire l'utilizzo in compensazione del suddetto credito d'imposta tramite il modello F24, è stato istituito il seguente codice tributo: "6929" denominato "ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta - articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021".

Inoltre, con risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019 è stato istituito il codice tributo "6903", per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in relazione all'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica.

Successivamente, l'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, ha previsto il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano veicoli di categoria N1 e M1 speciali, nuovi di fabbrica, nella misura e alle condizioni ivi previste. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del citato comma 657 si applicano tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1036 e 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le quali prevedono che detto contributo è corrisposto all'acquirente dal venditore, mediante compensazione col prezzo di acquisto; le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Pertanto, ai fini della compensazione tramite modello F24 dei crediti d'imposta di cui trattasi, il codice tributo "6903" è ridenominato "ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1 e M1 speciali - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta - articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, e articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020".

Resta fermo l'utilizzo del codice tributo "6904" denominato "ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta - articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018", istituito dalla citata risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019, per le fattispecie a cui si riferisce.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 27/10/2021, n. 61



**Fisco**

Dall'Agenzia delle Entrate

## Regime agevolato del “Registro Internazionale”: occorre il requisito dell'utilizzo delle navi

In tema di regime agevolato del “Registro Internazionale”, la sopravvenienza derivante dallo stralcio dei crediti non può essere inclusa tra i costi e le spese inerenti le attività agevolate, laddove non strettamente connessa all'utilizzo delle navi ammesse al regime. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 745 del 27 ottobre 2021, con cui ha evidenziato che il reddito agevolato è soltanto quello derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel Registro Internazionale, rimanendo, pertanto, escluso da detta agevolazione il reddito che, pur relativo a dette navi, è conseguito al di fuori del loro utilizzo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 745 del 27 ottobre 2021 riguardante la rinuncia al credito da parte del socio di società che applica il regime agevolato del “Registro Internazionale”.

L'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dispone che il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Con riferimento al concetto di «utilizzazione di navi», la risoluzione ministeriale n. 47/E del 23 marzo 1999 ha chiarito che il reddito agevolato è soltanto quello derivante dall'utilizzo delle navi di cui trattasi iscritte nel Registro Internazionale, rimanendo, pertanto, escluso da detta agevolazione il reddito che, pur relativo a dette navi, è conseguito al di fuori del loro utilizzo.

Il documento di prassi, inoltre, ha precisato che rientrano nell'agevolazione anche le altre attività strumentali ed accessorie “strettamente collegate” a quella principale, in considerazione del ruolo spesso molto importante che le stesse assumono nel settore dei traffici commerciali internazionali, salva l'opportunità di specificare dette attività analiticamente e non forfettariamente, al fine di verificarne l'inerenza con l'attività principale.

Con la circolare del 21 dicembre 2007, n. 72/E, relativa al regime agevolato della c.d. tonnage tax, è stato precisato che tra i costi e le spese inerenti le attività agevolate vanno compresi anche i componenti negativi di reddito di natura finanziaria strettamente connessi all'utilizzo delle navi ammesse al regime, quali, ad esempio, gli interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l'acquisto di navi agevolate.

La sopravvenienza derivante dallo stralcio dei crediti non può essere inclusa tra i costi e le spese inerenti le attività agevolate, in quanto non strettamente connessa all'utilizzo delle navi ammesse al regime.

Il componente positivo rappresenta un «conferimento» irrituale della nuova socia necessario per garantire la sostenibilità del piano e la continuazione, nel suo insieme, dell'attività svolta. Il componente di cui si tratta, peraltro, non appare costituire esclusivamente la rinuncia agli interessi relativi ai mutui originari che concorrono alla formazione del reddito delle attività agevolabili.

Ne deriva che la sopravvenienza emersa per effetto della rinuncia costituisce per quest'ultima un componente positivo “generico”, non riconducibile all'utilizzazione delle navi.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/10/2021, n. 745](#)

**Fisco**

Dall'Agenzia delle Entrate

## Scissione non proporzionale: non comporta vantaggio fiscale indebito se fisiologico alla riorganizzazione

L'operazione di scissione ai sensi dell'articolo 173 del TUIR è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 746 del 27 ottobre 2021, con cui ha evidenziato che le operazioni di scissione totale non proporzionali non comportano il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, se risultano atto fisiologico alla riorganizzazione delle attività, al fine di separare i rispettivi destini imprenditoriali.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 746 del 27 ottobre 2021 riguardante una valutazione anti-abuso di doppia scissione totale non proporzionale.

In linea di principio, l'operazione di scissione ai sensi dell'articolo 173 del TUIR è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie - che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa.

I plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti con l'operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti nel momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all'impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Le operazioni di scissione totale non proporzionali non comportano il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, se risultano atto fisiologico alla riorganizzazione delle attività, al fine di separare i rispettivi destini imprenditoriali.

Tale soluzione presuppone, tuttavia, che l'operazione di scissione sia effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell'articolo 173 del TUIR (anche in relazione al rinvio ivi contenuto ai commi 5 e 6 dell'articolo 172) e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.

In particolare, stante la peculiarità della riorganizzazione prospettata - in cui l'equilibrio economico tra i valori delle partecipazioni detenute dai soci delle scindende (prima delle scissioni) e quelli delle partecipazioni che gli stessi riceveranno nelle beneficiarie può dirsi tale solo avendo riguardo a entrambe le scissioni complessivamente considerate - il giudizio di non abusività ai fini delle imposte dirette presuppone che l'assenza di conguagli incrociati tra i soci nelle due scissioni abbia finalità di mera semplificazione, senza che si determini un minor carico fiscale rispetto a quello che si avrebbe in presenza dei conguagli suddetti.

In relazione al comparto IVA, l'operazione di scissione non consente di conseguire un vantaggio fiscale indebito.

Ai fini dell'IVA, alle operazioni di scissione si applicano l'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l'articolo 19-bis2, comma 7, del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che le società beneficiarie della scissione effettuino la rettifica della detrazione IVA, qualora sussistano i presupposti.

Per quanto attiene all'imposta di registro e alle imposte ipotecarie e catastali, si è dell'avviso che le due operazioni di scissione totale asimmetrica e non proporzionale non comportino il conseguimento di alcun vantaggio fiscale "indebito".

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/10/2021, n. 746](#)

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Attività commerciali multipunto: bonus affitti per i soli punti vendita in zona rossa

Con riferimento al bonus affitti previsto dal decreto Ristori, in caso di attività commerciali multipunto dislocate nel territorio nazionale con punti vendita collocati in zone rosse, arancioni o gialle, è possibile beneficiare, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d'azienda relativi ai soli punti vendita che siano stati situati in "zona rossa" per almeno un giorno in ciascuno dei mesi sopra indicati. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 747 del 27 ottobre 2021.

Con la risposta a interpello n. 747 del 27 ottobre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **bonus affitti** per impresa multiattività.

Il **Decreto Rilancio** all'art. 28 ha previsto che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d'imposta nella misura **del 60 per cento** dell'ammontare mensile in relazione ai canoni di locazione.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione in parola, il comma 1 individua come beneficiari del credito d'imposta per i canoni di

locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

L'articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("Decreto ristori"), nella versione modificata dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, ha esteso il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 in relazione ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, "indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente", alle "imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1" annesso al decreto legge.

Il codice Ateco 47.71.10 "commercio al dettaglio di confezioni per adulti" rientra tra quelli riportati nell'Allegato 2 al decreto legge n. 137 del 2020, che consentono di fruire del **credito d'imposta** di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 137 del 2020 (che rinvia, in quanto compatibile, alla disciplina contenuta nell'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020) relativamente ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Il **calcolo del fatturato** e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva. La **data** da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 "Data") e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 "DataDDT").

Per beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 8-bis del decreto legge n. 137 del 2020, è necessario che la società abbia la **sede** operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di **massima gravità** e da un livello di rischio

alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del decreto legge n. 137 del 2020.

Il legislatore non ha espressamente disciplinato il caso di **attività commerciali multipunto** dislocate nel territorio nazionale con punti vendita collocati in zone rosse, arancioni o gialle né ha considerato la possibilità di cambiamento nel corso del medesimo mese del grado di rischio territoriale, con passaggi da zone escluse dall'agevolazione e viceversa per effetto delle ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e all'articolo 19-bis del decreto legge n. 137 del 2020.

Considerata la finalità dell'agevolazione prevista dall'articolo 8-bis del decreto legge n. 137 del 2020, volta a ristorare le imprese per i **canoni di locazione** e affitto d'azienda corrisposti in relazione all'esercizio di attività localizzate in zone caratterizzate dall'applicazione di misure restrittive particolarmente efficaci per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 la società può beneficiare, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (sempreché risulti rispettato il requisito del calo del fatturato per ciascuno dei mesi indicati in precedenza rispetto agli stessi mesi del 2019) del credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d'azienda relativi ai soli punti vendita che siano stati situati in "zona rossa" per almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/10/2021, n. 747](#)

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Covid-19, i contributi ai servizi educativi non rilevano fiscalmente

I contributi ai servizi educativi erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza non rilevano fiscalmente per il percettore. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 748 del 27 ottobre 2021 con cui ha ricordato che il

predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

Con la risposta a interpello n. 748 del 27 ottobre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di contributi previsti dall'articolo 233, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020.

Il comma 3 del citato articolo 233 rubricato "misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni" prevede che ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

Con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 settembre 2020, n. 119, sono stati definiti i criteri e parametri per la ripartizione delle risorse, cui hanno fatto seguito decreti direttoriali n. 1136 e 1137 del 15 settembre 2020. In relazione al regime fiscale applicabile al suddetto contributo, l'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In considerazione del tenore letterale della disposizione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati:

- in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza);
- da chiunque erogati;
- spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
- indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Conseguentemente, laddove il contributo ricevuto rispetti tutti i requisiti richiesti dal citato articolo 10-bis, come sopra esplicitati, lo stesso non rileverà fiscalmente per il percettore.

Per completezza si precisa che l'articolo 1-bis del decreto legge n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 2021), ha abrogato il comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto legge n. 137 del 2020, il quale prevedeva che la detassazione dei contributi e delle indennità di cui al comma 1 fosse subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/10/2021, n. 748

### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Registrazione e versamento imposte anche per gli atti privati sottoscritti con firma elettronica semplice

Ferma restando la nullità dei preliminari di compravendita immobiliare sottoscritti a mezzo firma elettronica semplice, in ambito tributario gli stessi rimangono soggetti alle regole generali di registrazione, con presentazione a tal fine presso



gli uffici, ed al versamento delle relative imposte. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 14 del 27 ottobre 2021, con cui ha specificato che gli atti portati alla registrazione, sulla base di quanto previsto dal CAD, devono essere presentati in formati idonei, in linea con le disposizioni di legge in materia, onde consentire agli uffici dell'Agenzia delle Entrate di acquisirli nel proprio Sistema di conservazione, al fine di garantirne l'integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a consulenza giuridica n. 14 del 27 ottobre 2021 in tema di registrazione atti privati sottoscritti con firma elettronica semplice.

L'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 82 del 2005, prevede che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

Il successivo articolo 21, comma 2-bis, del CAD dispone poi che salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile, ossia gli altri atti specialmente indicati dalla legge redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.

Fra gli atti elencati all'articolo 1350 c.c., che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità figurano anche i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili.

Il successivo articolo 1351 c.c., rubricato "Contratto preliminare", prevede infine che il contratto preliminare è nullo, se non fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

Ne deriva, dunque, che i contratti preliminari di compravendita immobiliare redatti come documenti informatici devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale. L'assenza di una delle

due tipologie di firme comporta la nullità del contratto, vizio che, nella normalità dei casi, può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse, ma necessita dell'intervento di un giudice e della relativa sentenza dichiarativa per essere accertato.

Va peraltro aggiunto, in riferimento alla possibilità di procedere alla registrazione degli atti, che il legislatore tributario ha comunque stabilito che la «nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta», salva restituzione per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

Si ribadisce il principio per cui la presenza di un vizio dell'atto non incide sull'obbligazione tributaria.

La dimostrazione di validità non è incombenza dell'Agenzia delle entrate, per cui gli atti sono da sottoporre a registrazione con il versamento della relativa imposta secondo le regole generali.

Deve dunque dirsi che, ferma restando la nullità dei preliminari di compravendita immobiliare sottoscritti a mezzo firma elettronica semplice, gli stessi rimangono soggetti alle regole generali di registrazione, con presentazione a tal fine presso gli uffici, ed al versamento delle relative imposte.

Gli atti portati alla registrazione, sulla base di quanto previsto dal CAD, devono essere presentati in formati idonei, in linea con le disposizioni di legge in materia, onde consentire agli uffici dell'Agenzia di acquisirli nel proprio Sistema di conservazione, anch'esso previsto dall'articolo 44 del CAD, al fine di garantirne l'integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 27/10/2021, n. 14

### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Esenzione IVA per prestazioni educative e didattiche da parte di non residenti: in quali casi

In caso di sussistenza del "riconoscimento" dalle competenti autorità italiane per il soggetto non residente che eroga prestazioni educative e



didattiche può applicarsi l'esenzione IVA al rilascio delle certificazioni e ai servizi di formazione forniti. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 750 del 27 ottobre 2021. Il contribuente potrà fatturare dette prestazioni "senza IVA" dal proprio numero identificativo estero, specificando che trattasi di servizi di certificazione o corsi di formazione per i quali ricorrono i requisiti per l'esenzione IVA e che sono soggetti al reverse charge obbligatorio.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 750 in data 27 ottobre 2021, in tema di trattamento IVA delle prestazioni educative e didattiche da parte di soggetti non residenti.

Con la risposta alla consulenza giuridica n. 6 del 2021, l'Agenzia ha inteso chiarire che, ai fini del riconoscimento del regime di esenzione IVA, è necessario condurre un'analisi case by case al fine di verificare il ricorrere di entrambi i requisiti (soggettivo e oggettivo) che connotano l'esenzione di cui all'articolo 10, n. 20) decreto Iva, alla stregua di quanto si farebbe nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia.

Riguardo alla sussistenza del requisito soggettivo, va dunque valutato se il fornitore estero ha ottenuto il "riconoscimento" dalle competenti autorità italiane, non potendolo "mutuare" in automatico dall'acquirente italiano, quando quest'ultimo opera in esenzione IVA perché in possesso nei necessari requisiti.

A tal proposito si ricorda che:

- la ratio del regime in commento è di concedere l'esenzione esclusivamente a quei soggetti che lo Stato "riconosce" perché, sulla base dei requisiti posseduti (quali l'idoneità professionale dei docenti, l'efficienza delle strutture e del materiale didattico), sono in grado di offrire prestazioni didattiche aventi caratteristiche simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico;

- la normativa unionale non specifica le condizioni e le procedure per il riconoscimento degli istituti o scuole private che svolgono attività di natura educativa, didattica o formativa, rinviando al legislatore nazionale la disciplina del riconoscimento.

In caso di sussistenza del "riconoscimento" dalle competenti autorità italiane per il soggetto non residente che eroga prestazioni educative e didattiche può applicarsi l'esenzione IVA al rilascio delle certificazioni e ai servizi di formazione forniti.

Il contribuente potrà fatturare dette prestazioni "senza IVA" dal proprio numero identificativo estero, specificando che trattasi di servizi di certificazione o corsi di formazione per i quali ricorrono i requisiti per l'esenzione IVA di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20), del Decreto IVA, e che sono soggetti al reverse charge

obbligatorio di cui all'articolo 17, comma 2, del medesimo Decreto IVA.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/10/2021, n. 750

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Sismabonus acquisti anche in caso di cambio di zona sismica del Comune

Quanto al sismabonus acquisti in caso di cambio di zona sismica del Comune in cui è sito l'immobile oggetto degli interventi, è necessario che la asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile e consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in questione che riguarda, tuttavia, le spese sostenute a decorrere dalla data in cui ha effetto il provvedimento di riclassificazione delle zone di rischio sismico. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 749 del 27 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 749 in data 27 ottobre 2021, riguardante il sismabonus acquisti in caso di cambio di zona sismica del Comune in cui è sito l'immobile oggetto degli interventi.

L'articolo 16, c. 1 septies del D.L. n. 63 del 2013, attualmente vigente, prevede che qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a **rischio sismico 1, 2 e 3** mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva **alienazione dell'immobile**, le detrazioni dall'imposta spettano **all'acquirente** delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

In particolare la norma si riferisce espressamente agli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** e nel mutuare le regole applicative del c.d.

“sismabonus” si differenzia da quest’ultimo in quanto beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove **unità immobiliari**.

La detrazione è pari al 75 o all’85 per cento (a seconda che l’intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore) del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, calcolata entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Con riferimento alla detrazione di cui al citato comma 1-septies del medesimo articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario, tra l’altro, che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del **rischio sismico** sia asseverata - utilizzando il modello contenuto nell’allegato B del medesimo decreto n. 58 del 2017 - dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

In particolare, l’articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 58 del 2017 prevede che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

La disposizione riguarda i **titoli abilitativi** richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020 mentre per i titoli richiesti prima di tale data si applica la disposizione in precedenza vigente ai sensi della quale l’asseverazione andava presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico. In vigenza di tale disposizione è stato precisato che un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni sopra richiamate, non consente l’accesso al sismabonus.

La circolare 25 giugno 2021, n. 7/E ha richiamato la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020, nella quale è stato precisato - in conformità al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020 - che il **sismabonus acquisti** spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019 (data di entrata

in vigore delle disposizioni che hanno esteso l’agevolazione anche agli immobili ubicati nei comuni ricadenti in zona sismica 2 e 3) anche se l’asseverazione in parola non è stata **tempestivamente presentata**, a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in questione. Ciò al fine di non precludere l’applicazione del beneficio in commento nelle ipotesi in cui l’adempimento non è stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell’ambito applicativo dell’agevolazione.

Il predetto principio si applica anche nel caso in cui l’adempimento non è stato effettuato in quanto, alla data di inizio delle procedure autorizzatorie o dei lavori, il Comune nel quale è ubicato l’immobile oggetto di interventi era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell’ambito applicativo del citato articolo 16, del decreto legge n. 63 del 2013.

Anche in tale ipotesi, tuttavia, è necessario che la **asseverazione** sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in questione che riguarda, tuttavia, le spese sostenute a decorrere dalla data in cui ha effetto il provvedimento di riclassificazione delle zone di rischio sismico.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/10/2021, n. 749](#)

#### Fisco

Dall’Agenzia delle Entrate

## Procedura “semplificata” di cessione dei crediti infragruppo anche con controllante non residente

È applicabile la procedura “semplificata” di cessione dei crediti infragruppo, anche in caso di controllo indiretto che può essere esercitato per il tramite di più soggetti interposti, anche se non residenti in Italia, purché equipollenti nella forma giuridica alle società di capitali, se tutte le controllate assumono la veste di società di capitali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 743 del 27 ottobre 2021, con cui ha evidenziato i presupposti soggettivi per poter beneficiare di tale forma

“semplificata” di cessione del credito.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 743 del 27 ottobre 2021 riguardante una cessione delle eccedenze a credito ex articolo 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.

L'articolo 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, primo comma, prevede che le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Mentre, dunque, in base al regime ordinario previsto dalla **legge sulla contabilità di Stato**, le cessioni relative a somme dovute dallo Stato devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e, ai fini della loro opponibilità, devono essere notificate all'amministrazione cui spetta di ordinare il pagamento, il citato articolo 43-ter stabilisce una deroga al predetto regime ordinario, limitatamente alle **cessioni infragruppo** di eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione, con la precisazione, però, al secondo comma che nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 30 settembre 1997, n. 384 anche il cessionario è tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi l'ammontare delle **eccedenze ricevute**, i soggetti cedenti e le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata.

I **presupposti soggettivi** per poter beneficiare di tale forma “semplificata” di cessione del credito sono elencati dal quarto comma della medesima norma, che stabilisce agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti (cd. “gruppo fiscale”), con l'ulteriore precisazione che le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni

caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (cd. “gruppo civile”).

La condizione che consente l'applicabilità della disciplina in argomento è data dall'appartenenza del cedente e del cessionario allo stesso “**gruppo fiscale**” dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti fino al momento della cessione, laddove per “gruppo fiscale” si intende:

- controllo esercitato genericamente da ente o società;
- assunzione, da parte delle società controllate, delle forme societarie espressamente indicate dalla norma (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata);

- sussistenza tra controllante e controllata di un **rapporto partecipativo di controllo** - diretto o indiretto - in termini di percentuale superiore al 50 per cento del capitale.

Fermo restando che la **procedura “semplificata”** di cessione di crediti infragruppo trova applicazione con riguardo all'eccedenza Ires che emerge dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti coinvolti e che l'efficacia della cessione presuppone specifici adempimenti dichiarativi a carico di soggetti che, quindi, non possono che operare in Italia, il tenore letterale dell'articolo 43-ter in argomento non impedisce però che il “**gruppo fiscale**” sia controllato da una **società non residente**.

Con esclusivo riferimento alle controllate (che siano cedenti o cessionarie del credito), invece, il testo di legge aggiunge che si considerano **controllate** le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

In linea generale, quindi, la **stabile organizzazione sul versante civilistico** non si distingue dalla “casa madre” e non è dotata di una propria personalità giuridica (salva l'ipotesi in cui la stabile organizzazione di soggetto non residente sia rappresentata da una società residente a sua volta già munita di personalità giuridica).

Ne consegue che è applicabile la procedura “semplificata” di cessione dei crediti infragruppo, disciplinata dall'articolo 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1972, se tutte le controllate assumono la veste di società di capitali, anche in caso di controllo indiretto che può essere esercitato per il tramite di più soggetti interposti, anche se non residenti in Italia, purché equipollenti nella forma giuridica alle società di capitali.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/10/2021,

n. 743

**Fisco**

Dall'Agenzia delle Entrate

**PEX: come verificare la sussistenza della commercialità**

In tema di participation exemption, quanto al requisito di commercialità, la verifica del requisito non può essere basata esclusivamente sul contenuto dell'oggetto sociale e sulla qualifica formale attribuita all'attività esercitata. In buona sostanza, l'oggetto sociale rileva ai fini della sussistenza del requisito della "commercialità" nella misura in cui trovi, di fatto, rispondenza nelle attività, in concreto, poste in essere dal soggetto partecipato. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 744 del 27 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 744 del 27 ottobre 2021 riguardante la Participation exemption e il requisito della commercialità.

Il requisito della commercialità è individuato dalla norma quale esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.

Il requisito della commercialità, ai sensi del comma 2 dell'articolo 87 del TUIR, deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso (per brevità anche "triennio").

Tuttavia, il criterio formale di qualifica del reddito di cui al citato articolo 55 del TUIR costituisce condizione necessaria ma non sufficiente ad individuare il requisito della "commercialità", che va definito sulla base di un criterio sostanziale, secondo il quale non tutti i redditi prodotti nell'esercizio di impresa sono riferibili ad un'attività commerciale nel senso richiesto dalla disciplina in esame.

Occorre precisare, altresì, che la verifica del suddetto requisito non può essere basata esclusivamente sul contenuto dell'oggetto sociale e sulla qualifica formale attribuita all'attività esercitata. In buona sostanza, l'oggetto sociale rileva ai fini della sussistenza del

requisito della "commercialità" nella misura in cui trovi, di fatto, rispondenza nelle attività, in concreto, poste in essere dal soggetto partecipato.

Il requisito della "commercialità", per presunzione assoluta, non ricorre qualora il valore del patrimonio della società partecipata sia prevalentemente costituito da beni immobili. Dal novero degli immobili a tal fine rilevanti sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa (i.e. immobili merce), nonché gli impianti e i fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (i.e. immobili strumentali).

Come precisato nella circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, i fabbricati concessi in locazione o godimento, anche attraverso contratti di affitto d'azienda, non si considerano utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa. Ai sensi dell'ultimo periodo della lettera d), si considerano, invece, direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa e, pertanto, sono esclusi dal calcolo della prevalenza i beni immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.

Come chiarito nella relazione di accompagnamento al D. Lgs. 12 dicembre 2003, Pagina 12 di 14 n. 344, la valutazione del patrimonio da assumere al fine della verifica del requisito della prevalenza deve essere effettuata a valori correnti e non a valori contabili; occorre, pertanto, mettere a confronto il valore corrente degli immobili (diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, nonché dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa), con il totale dell'attivo patrimoniale, anch'esso a valori correnti.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27/10/2021, n. 744](#)



## Lavoro e Previdenza

Adempimenti dei datori di lavoro

## Uniemens-CIG opzionale fino al 31 dicembre 2021 al test di congruità INPS

di Beniamino Gallo - Esperto in materia previdenziale in Torino e pubblicista

L'INPS ha rinviato a gennaio 2022 l'obbligo di invio del flusso UniEmens-CIG per il pagamento diretto dei periodi di CIG, CIG in deroga, CIGS e assegno ordinario con inizio dal 1° aprile 2021. Durante il periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2021, il datore di lavoro può scegliere, al momento del primo invio dei dati, se utilizzare il modello SR41 o il flusso UniEmens-CIG. Una volta operata la scelta, questa deve essere seguita per tutti i flussi che riguardano l'intera autorizzazione al trattamento di CIG. Restano esclusi dall'UniEmens-CIG i datori di lavoro agricolo. Quali controlli di congruità effettua l'INPS?

L'obbligo di invio dei **flussi mensili** per il **pagamento diretto della CIG** è rinviato a gennaio 2022. Con il messaggio n. 3556 del 19 ottobre 2021 l'INPS ha comunicato che il periodo transitorio durante il quale i datori di lavoro potevano scegliere se utilizzare la nuova modalità di trasmissione dei dati per il pagamento diretto della CIG, il **flusso UniEmens-CIG** oppure se continuare ad avvalersi del **modello SR41**, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Per i periodi di CIG richiesti **da gennaio 2022** sarà obbligatorio utilizzare il flusso UniEmens-CIG.

### Flusso UniEmens-CIG

La nuova modalità di invio dei dati necessari per pagamento diretto della CIG, della CIGS e dell'Assegno ordinario ai lavoratori è stata introdotta da aprile 2021 e illustrata dall'INPS con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021.

Effettivamente il sistema di pagamento diretto richiedeva di essere svecchiato e modernizzato. Fino ad aprile datori di lavoro e consulenti si sono trovati, infatti, a operare con **due diverse modalità di gestione** dei lavoratori sospesi dal lavoro:

- il **flusso UniEmens** in caso di pagamento a conguaglio;
  - il **modello SR41** in caso di pagamento diretto i cui limiti si sono manifestati chiaramente in questo anno e mezzo durante il quale ci sono stati diversi problemi di ritardi di pagamenti legati alla compilazione dei modelli e all'elaborazione degli stessi da parte dell'INPS.
- La decisione dell'INPS di far confluire la gestione dei dati per il pagamento diretto all'interno del flusso Uniemens è stata quindi una scelta condivisibile per gli effetti di semplificazione che comporta in quanto la maggior parte dei dati richiesti nel modello SR41 sono già contenuti nel flusso Uniemens per tutti i lavoratori e per il fatto che ora ci si trova a gestire con un unico sistema sia la **CIG a conguaglio** sia a **pagamento diretto**.

### Utilizzo dell'UniEmens-CIG esteso

Il flusso UniEmens-CIG è stato introdotto con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, tuttavia l'INPS con la circolare 62/2021 ha precisato che il flusso potrà essere utilizzato anche per **tutti i trattamenti di integrazione salariale** essendo previsto l'abbandono del modello SR41 per tutti i pagamenti diretti.

Restano esclusi dall'invio dell'UniEmens-CIG i **datori di lavoro agricolo** per i quali continua ad essere utilizzato il modello "SR43" semplificato.

### Decorrenza e periodo transitorio

La nuova modalità di invio dei dati è stata introdotta dall'articolo 8, comma 5, del D.L. n. 41/2021, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, decorrenti **dal 1° aprile 2021**.

Per agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, è stato previsto un periodo transitorio, di durata semestrale, durante il quale si possono utilizzare sia il modello SR41 sia il flusso UniEmens-CIG (rispettando alcune regole).

Con il messaggio n. 3556/2021 l'INPS ha prorogato il periodo transitorio **fino al 31 dicembre 2021**, illustrando anche nuovi controlli che sono effettuati sul flusso al momento dell'invio; controlli che sono estesi anche ai flussi che contengono solo CIG a conguaglio.

### Regole da rispettare nel periodo transitorio

Il flusso UniEmens-CIG afferisce a periodi di **CIG, CIG in deroga, CIGS e Assegno ordinario**, a pagamento diretto aventi inizio dal 1° aprile 2021. Per i trattamenti iniziati prima di tale data è necessario utilizzare esclusivamente il modello SR41 anche per i periodi che si collocano oltre il 1° aprile 2021.

Durante il periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2021, è possibile utilizzare sia il modello SR41, sia il flusso UniEmens-CIG. La **scelta viene operata dal datore di lavoro** al momento del primo invio dei dati. Una volta scelta la modalità, questa deve essere seguita



per tutti i flussi che riguardano l'intera autorizzazione al trattamento di CIG.

**N.B.** Non è possibile utilizzare sia il modello SR41 sia il flusso UniEmens-CIG per pagamenti inerenti la medesima autorizzazione.

Al termine del periodo transitorio, per le richieste di pagamento afferenti a domande di integrazione salariale presentate **dal 1° gennaio 2022** e aventi ad oggetto periodi di integrazione salariale decorrenti da "gennaio 2022", potrà essere inviato solo il flusso UniEmens-Cig.

Anche dopo il 1° gennaio 2022 il modello SR41 potrà essere utilizzato per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande presentate entro il 31 dicembre 2021 o, se presentate in data successiva, che sono relative a periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022. Così come deve essere utilizzato da coloro che hanno già inviato richieste di pagamento diretto nel 2021 con il modello SR41, per i pagamenti riferiti alla medesima autorizzazione.

Anche dopo il 31 dicembre, restano esclusi dall'obbligo di invio del flusso UniEmens i datori di lavoro agricolo per i quali è confermato l'invio del **modello "SR43" semplificato** e le richieste di pagamento diretto dell'indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale, per le quali continua a essere utilizzato il modello "SR41" semplificato.

### Caratteristiche dell'UniEmens-CIG

L'utilizzo dell'UniEmens-CIG non influisce sulle scadenze di invio dei dati per il pagamento diretto che per le causali "COVID-19" prevedono l'invio, a pena di decadenza, entro la **fine del mese successivo** al quale si riferisce il pagamento ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione se più favorevole.

Tra le semplificazioni introdotte con il nuovo flusso si segnala la possibilità di inviare il flusso anche **prima del rilascio dell'autorizzazione** utilizzando il collaudato **sistema del Ticket**, fermo restando che il pagamento sarà effettuato effettivamente solo dopo che sarà stata rilasciata l'autorizzazione. Il Ticket dovrà essere tipizzato, vale a dire che dovrà essere già stato chiesto sul sito dell'INPS con la modalità del pagamento diretto, diversamente il flusso sarà respinto.

Il flusso UniEmens-CIG ha la medesima struttura del **flusso UniEmens ordinario** per quanto riguarda gli elementi che servono a individuare il lavoratore e i dati necessari per il calcolo della CIG e l'accredito della contribuzione figurativa e ne segue le medesime regole per l'invio e la correzione dei dati inviati. Ciò che li distingue è il fatto che l'UniEmens-CIG è individuato dall'**attributo "Composizione" uguale**

a **"41"** e non richiede la compilazione e l'invio della **sezione denuncia aziendale**.

Gli intermediari e le aziende possono raggruppare in un **unico flusso** i pagamenti diretti di più matricole, il flusso degli UniEmens-CIG potrà contenere però solo denunce con tipo composizione "41". In pratica dovrà essere un flusso esclusivo dedicato al solo pagamento diretto e all'accredito della contribuzione figurativa.

### Uniemens e UniEmens-CIG: controlli di congruità

I controlli sugli elementi del flusso UniEmens-CIG sono i medesimi che l'INPS fa sui flussi UniEmens a conguaglio. Con il messaggio n. 3556/2021 ne sono stati introdotti altri che riguardano, in particolare, i seguenti elementi:

#### 1) **"OrarioContr" - Orario contrattuale**

Il controllo verifica che l'orario indicato in "OrarioContr" sia **compreso tra 1 e 48 ore**; non sono, quindi, ammessi valori che esprimono orari contrattuali settimanali inferiori a 1 ora e maggiori di 48 ore. Valori superiori o inferiori a tali limiti bloccano il flusso. Un avvertimento forzabile viene invece emesso nel caso in cui l'orario sia inferiore a 35 oppure superiore a 40 ore settimanali.

#### 2) **"OreDaInt" - Ore da integrare**

In fase di compilazione dell'elemento "OreDaInt" viene verificato che il numero di ore inserito non sia maggiore di quelle indicate nell'elemento "OreLavMens". In pratica, viene controllato che il **numero delle ore** per le quali si chiede il trattamento di integrazione salariale non superi il numero delle ore lavorabili nel mese.

#### 3) **"PercPartTime"/"PercPartTimeMese" - Percentuale part-time**

Si tratta di un **controllo di congruità del dato** con il quale si verifica che la percentuale di part time non sia inferiore all'1% dell'orario contrattuale (non deve trattarsi di un orario di lavoro risibile) né deve essere superiore al 99% (per cui dovremmo trovarci di fronte a un lavoratore a tempo pieno). Un avvertimento forzabile viene emesso se è inserito un valore di part-time inferiore al 10% o superiore al 90%.

#### 4) **"NumMens" - Numero mensilità**

Il controllo verifica che il valore inserito nell'elemento "NumMens" esprima un numero di mensilità compreso **tra un minimo di 12 e un massimo di 16**, estremi inclusi. In presenza di valori che si pongono al di fuori di questo intervallo viene impedito l'invio del flusso.

#### 5) **"RetrTeo" - Retribuzione mensile**

Il controllo verifica che il valore inserito nell'elemento "RetrTeo" sia compreso tra 250 e 4500; ove inferiore o maggiore rispetto all'intervallo indicato viene chiesto

di confermare il dato inserito.

#### 6) “OreLavMens” - Ore lavorabili mensili

Il controllo verifica la **congruità del numero di ore lavorabili nel mese**. Viene verificato che il valore non sia inferiore al prodotto tra 4 (numero minimo di settimane contenute in un mese) e l’orario contrattuale e non superiore a 5 (numero massimo di settimane contenute in un mese) e l’orario contrattuale. Il valore è riparametrato con la percentuale di part-time, se indicata.

Nel caso in cui il numero dei giorni riportati nell’elemento “NumGgServ” (numero di giorni di servizio) è inferiore al numero dei giorni del mese, viene richiesto di confermare il dato se il valore espresso nell’elemento “OreLavMens” risulta inferiore al prodotto tra il numero minimo di settimane presenti in un mese, pari a 4, e l’orario contrattuale settimanale riparametrato con la percentuale di parttime, rapportato al numero dei giorni di servizio.

Viene richiesta una conferma del dato, anche nel caso in cui il valore indicato nell’elemento “OreLavMens” è maggiore del prodotto tra 4,7 settimane e l’orario contrattuale settimanale riparametrato con la percentuale di part-time.

#### 7) *Categorie integrabili*

Non sarà possibile l’invio dei flussi per le seguenti

qualifiche in quanto escluse dal campo di applicazione delle integrazioni salariali: **Q1=9-A-I-S-T-U-V-Z**.

Infine, sugli elementi indicati sono stati introdotti dei **controlli logici** che verificano i risultati di alcuni calcoli sui valori inseriti. In particolare, nel caso in cui il risultato del rapporto tra le ore lavorabili mensili e il divisore orario contrattuale non sia ricompreso nell’intervallo 0,9 - 1,1, viene chiesto di verificare la correttezza dei dati inseriti negli elementi “OreLavMens” e “DivisoreOrarioContr” e confermare l’esito del calcolo.

Viene, inoltre, verificato che il valore della “**retribuzione oraria**”, calcolata dividendo la Retribuzione teorica, riparametrata su 12 mensilità, per le ore lavorabili mensili, non presenti dati anomali, considerata la qualifica (Q1) del lavoratore, secondo i cluster di seguito riportati:

- Tra 7 e 35 se Q1= E-F-G-H-L-M-N;
- Tra 10 e 25 se Q1= Q-3-P;
- Tra 5 e 20 se Q1= 7-8-2-R-C-1-4-W-D;
- Tra 4 e 12 se Q1= 5-6-B.

Nel caso in cui, in relazione alla qualifica la retribuzione oraria sia **fuori dal range indicato**, viene emesso un **avviso** che chiede di verificare la correttezza dei dati inseriti negli elementi “RetribTeoricaMese” e “OreLavMens” e confermare l’esito del calcolo.

## Lavoro e Previdenza

Nel decreto Fiscale

## Torna l'equiparazione quarantena-malattia. Quali benefici (e costi) per i datori di lavoro

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Il decreto Fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2022, ripristina l'equiparazione della quarantena da Covid-19 alla malattia per i lavoratori aventi diritto alla tutela INPS fino al 31 dicembre 2021. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS sono finanziati per 663,1 milioni di euro per il 2020 e 976,7 milioni di euro per il 2021. I datori di lavoro privati riceveranno, per ciascun anno solare, un rimborso di 600 euro per ogni lavoratore che non ha titolo all'indennità di malattia. Con riferimento ai lavoratori che hanno invece titolo a ricevere l'indennità, restano a carico del datore la retribuzione per i primi 3 giorni di quarantena e l'integrazione dell'indennità per i giorni successivi.

Il D.L. n. 146/2021, collegato fiscale alla legge di Bilancio 2022, ripristina la parificazione dei periodi di **quarantena da Covid-19 ai periodi di malattia**.

A tal fine, l'art. 8 modifica in più parti l'art. 26 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, che ha disposto l'**equiparazione ai fini economici** della quarantena alla malattia in favore dei lavoratori aventi diritto alla tutela a carico dell'INPS e ne dispone l'applicazione **fino al 31 dicembre 2021**, data in cui dovrebbe finire anche lo stato di emergenza. Viene così risolto il problema segnalato dall'INPS, che, con il messaggio n. 2842/2021, avvertiva l'utenza che, poiché per il 2021 il legislatore non aveva stanziato nuove risorse, l'indennità non avrebbe potuto essere erogata per gli eventi avvenuti in detto anno e, forse, nemmeno per una parte del 2020.

### Il provvedimento di copertura finanziaria

A seguito dell'intervento del decreto-legge in commento, che riscrive il comma 5 del citato art. 26, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di **663,1 milioni di euro** per l'anno **2020** e di **976,7 milioni di euro** per l'anno **2021**, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di compimento.

### Ristoro per i datori di lavoro...

Viene ora previsto un parziale ristoro per i datori di lavoro del **settore privato** che sostengono l'onere della malattia in quanto il **lavoratore non ha**

**diritto all'assicurazione** economica di malattia presso l'INPS. Essendo abrogata la disposizione che poneva a carico dello Stato gli oneri sostenuti dal datore di lavoro, l'intervento dello Stato è ora volto a risarcire gli oneri sostenuti dall'INPS per le tutele in argomento. Pertanto, in base alla nuova norma, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato assicurati presso l'INPS (esclusi i datori di lavoro domestico) potranno ricevere per ciascun **anno solare**, un rimborso forfettario di **600 euro per ogni lavoratore** che non ha titolo a ricevere l'indennità di malattia dall'INPS.

---

**N.B.** Il rimborso spetta solo nel caso in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non potesse essere svolta in modalità agile.

---

Il pagamento dell'*una tantum* è effettuato dall'INPS dietro presentazione da parte del datore di lavoro di apposita **domanda telematica** corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'Istituto, che, nell'effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, è autorizzato all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati.

Riepilogando, quindi, per gli oneri di malattia sostenuti dai datori di lavoro assicurati presso l'INPS per i dipendenti non aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'Istituto, ai datori di lavoro spetta, per ciascun anno solare, un rimborso *una tantum* di 600 euro per ogni singolo lavoratore, se la prestazione lavorativa non poteva essere svolta in modalità agile. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa di **188,3 milioni di euro** per l'anno **2021** e, qualora detto limite sia raggiunto, l'INPS non procederà a ulteriori

rimborsi.

#### ... e limiti

Per i lavoratori che hanno titolo a ricevere l'indennità di malattia dall'INPS, invece, l'intervento dello Stato interessa la sola indennità a carico dell'INPS e restano pertanto **a carico del datore** di lavoro gli oneri di sua competenza che si concretizzano nella **retribuzione** spettante per i **primi tre giorni** dell'evento, la c.d. **ca-**  
**renza**, e nell'**integrazione** dell'indennità per i **giorni**  
**successivi**.

Questo **cambiamento di rotta**, se mantenuto nella conversione in legge del decreto, comporta che i datori di lavoro che hanno iscritto in bilancio le somme che avrebbero dovuto essere rimborsate dallo Stato dovranno ora quantificare gli importi rimasti a loro carico da portare a perdita.

#### Tutela dei lavoratori "fragili"

Con riguardo alla tutela dei lavoratori cosiddetti

"fragili", di cui al comma 2, art. 26, del D.L. n. 18/2020, l'art. 2-ter della Legge n. 133 del 24 settembre 2021, di conversione del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, ha **prorogato** il diritto all'**assenza dal lavoro equiparata a ricovero ospedaliero** fino al 31 dicembre 2021, quindi fino alla fine dello stato di emergenza, prorogando altresì il regime di smart working.

#### **Leggi anche** Lavoratori fragili: smart working e tutele previdenziali fino al 31 dicembre

Pertanto, fino alla fine del 2021, i lavoratori fragili del settore pubblico e di quello privato, con certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, per i quali non sia possibile attivare lo smart working, possono assentarsi dal lavoro, vedendosi equiparata la suddetta assenza al ricovero ospedaliero. Il periodo di assenza è escluso dal computo del computo.

**Lavoro e Previdenza**

Per la sicurezza sul lavoro

## Sospensione dell'attività imprenditoriale: come accertare le gravi violazioni

di Raffaele Guariniello - Già Magistrato e Presidente della Commissione Amianto del Ministero dell'Ambiente

Con la riforma dell'art. 14 del TUSL il decreto Fiscale mira al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rinvigorendo, nella prassi, uno strumento che non ha ricevuto un'applicazione diffusa. Si tratta del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, adottato finora solo per contrastare il lavoro sommerso e irregolare e oggi esteso alle gravi violazioni elencate nel nuovo Allegato I del TUSL. C'è un però da chiedersi (ed è un punto determinante) quali siano le ipotesi in cui il provvedimento di sospensione risulti effettivamente applicabile.

Tra le norme dedicate dal Capo III del decreto Fiscale (D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) al rafforzamento della disciplina in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, assume un particolare rilievo la riforma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Si tratta di una riforma che trae ispirazione da un'esigenza pressante: quella di rinvigorire nella prassi uno strumento che contrariamente alle aspettative non ha ricevuto un'applicazione diffusa nel settore della salute e sicurezza dei lavoratori. Basti por mente che almeno finora la Corte Suprema si è, pur raramente, occupata dell'inottemperanza a provvedimenti di **sospensione dell'attività imprenditoriale** adottati a norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 dagli organi di vigilanza, ma solo allo scopo di contrastare il fenomeno del **lavoro sommerso e irregolare**.

Proprio in considerazione della preziosa finalità antinfortunistica perseguita, cruciale è apparso domandarsi quali siano le ipotesi in cui il provvedimento risulti applicabile.

### Cosa prevedeva l'originario articolo 14 TUSL

L'originario articolo 14 del Testo unico della sicurezza sul lavoro prevedeva che, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con **decreto del Ministero del lavoro**, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, in attesa della adozione di questo decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell'Allegato I". Con l'avvertenza che si ha **reiterazione** quando, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravvenitore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della

stessa indole, e che si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del predetto decreto ministeriale, nell'Allegato I.

### Cosa prevede il nuovo articolo 14 TUSL

Per l'individuazione delle "gravi violazioni", il nuovo art. 14 **non contempla più l'emanazione di un apposito decreto ministeriale**, e si limita a richiamare l'Allegato I (in una versione pressoché collimante con l'originaria). Cade, d'altra parte, quel riferimento alla reiterazione che frapponeva un non lieve ostacolo all'emanazione del provvedimento di sospensione.

E al provvedimento di sospensione diventa possibile aggiungere l'imposizione di specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, sulla falsariga di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 758/1994 con riguardo alla prescrizione dell'organo di vigilanza. Non senza contare che, nelle ipotesi di cui all'Allegato I, è previsto il pagamento di una **somma aggiuntiva** di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie, per giunta **radoppiata** nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Rimane la **limitazione** di tale provvedimento alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I.

### Leggi da ultimo Sospensione dell'attività imprenditoriale: a chi si applica e con quali sanzioni

Dunque, un apparato normativo di incalzante forza propulsiva a tutela della sicurezza sul lavoro.

### Gravi violazioni: DVR e piano di emergenza



C'è un però, ed è un punto che sembra generalmente sfuggito, ma che per conto nostro è invece determinante. Mi riferisco proprio al contenuto e alla dizione stessa dell'Allegato I.

Leggiamo, per cominciare, i primi due punti: “mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi” e “mancata elaborazione del Piano di Emergenza e di evacuazione”. Alla luce della lettera stessa della legge, ci chiediamo se queste due violazioni non valgano a giustificare la sospensione dell'attività imprenditoriale a condizione che il datore di lavoro **ometta radicalmente di elaborare il D.V.R. o il P.E.E.** (“mancata elaborazione del D.V.R. o del P.E.E.”), e se quindi non risultino in grado di estendersi alle ipotesi in cui il D.V.R. o il P.E.E., pur non mancanti, siano per le più diverse ragioni incompleti, insufficienti, inadeguati, generici, e, dunque, a ben vedere, proprio alle ipotesi che abitualmente emergono nella prassi.

Pensiamo a un caso emblematico come la **ThyssenKrupp** in cui le Sezioni Unite così descrivono la violazione addebitata ai garanti della sicurezza: “ci si riferisce soprattutto alla **passiva accettazione dei documenti di valutazione del rischio generico e specifico** di incendio con annesso piano di emergenza ed evacuazione formato dal RSPP”; “se nel documento fossero stati correttamente indicati i rischi effettivi degli impianti, alla dirigenza non sarebbe stato possibile protrarre la strategia gestionale di risparmio decisa in vista della chiusura della sede di Torino, non sarebbe stato possibile far slittare per ben due volte l'utilizzo di quei fondi già stanziati che la casa madre sollecitava a usare subito per salvare la vita delle persone con tolleranza zero”.

**Spontaneo un interrogativo:** una siffatta violazione avrebbe mai giustificato la sospensione dell'attività imprenditoriale a norma dell'art. 14 D.Lgs. n. 81/2008? Altrettanto eloquenti sono le violazioni che a proposito del D.V.R. **emergono sistematicamente dalla giurisprudenza** e che causano infortuni sul lavoro. A mero titolo di esempio:

- “nell'azienda, in base all'accertamento effettuato dai giudici di merito, le cautele previste dal documento di valutazione dei rischi per scongiurare infortuni come quello sub iudice erano sostanzialmente ignorate” (Cass. n. 37383/ 2021);
- “non è solo l'assenza, ma l'incompletezza del documento a concretizzare l'ipotesi di reato, giacché, ritenendo diversamente, tale redazione assumerebbe un **significato solo formale**”, e, “invece, lo scopo del documento di valutazione dei rischi, la cui redazione si applica a tutte le lavorazioni, è quello di costituire un elemento concreto per la protezione della salute e

della sicurezza dei lavoratori, in quanto in esso il datore di lavoro, dopo aver valutato i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, specificando pure i criteri adottati per la valutazione stessa, procede ad individuare le misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione suddetta nonché a formulare il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”(Cass. n. 37412/2017);

- “il primo periodo dell'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs n. 81/2008 richiede una ‘valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, e il riferimento ad una valutazione di ‘tutti i rischi’ rende palese l'**inidoneità di indicazioni generiche**, prive di riferimenti allo specifico tipo di lavorazione da svolgere” (Cass. n. 30308/2021);

- “**il DVR si presentava estremamente generico e mancante** di valutazioni analitiche atte a prevenire in concreto i rischi, soprattutto a fronte delle grandi dimensioni della azienda, non fa menzione alcuna dei rischi connessi alla lavorazione, né tantomeno li analizza, essendo a tal proposito del tutto generico e aspecifico l'accenno contenente una brevissima citazione, senza però descrivere, ai fini preventivi, i rischi collegati alla predetta fase e le misure idonee ad evitarli” (Cass. n. 1219/2018).

### Gravi violazioni: gli ulteriori dieci punti dell'Allegato I

Non basta. A scorrere gli ulteriori dieci punti dell'Allegato I, si nota che a motivare la sospensione dell'attività imprenditoriale sono violazioni quali:

- “mancata **formazione ed addestramento**” (e non dunque, aggiungiamo, mancata formazione o addestramento);
- “mancata costituzione del **servizio di prevenzione e protezione** e nomina del relativo responsabile”, “mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)”;
- “mancata fornitura del **dispositivo di protezione individuale** contro le cadute dall'alto”,
- “mancanza di **protezioni verso il vuoto**”;
- “mancata applicazione delle **armature di sostegno**, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno”,
- “lavori in prossimità di **linee elettriche** in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi”,
- “presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi”,
- “mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico,

interruttore differenziale)”,

· “**omessa vigilanza** in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo”.

In questo quadro, come non sperare in un sollecito, appropriato **intervento istituzionale**, a scanso di sbaramenti (o ambiguità che dir si voglia) che rischiano di abbandonare nel limbo di controproducenti apprensioni gli ispettori (quelli delle ASL come quelli

dell’Ispettorato nazionale del lavoro), e, quindi, di indebolire l’efficacia social-preventiva della nuova, per altro verso, preziosa riforma?

Un intervento a maggior ragione necessario a fronte della **prevedibile difficoltà dell’ispettore** nell’adempimento dell’attuale dovere di sospensione anche, in ipotesi, a fronte di violazioni quale l’insufficiente o inadeguata o generica valutazione del rischio.

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Reddito di Cittadinanza: Assegno temporaneo integrativo erogato in automatico

Nel messaggio n. 3669 del 2021, l'INPS specifica le modalità e i termini di erogazione dell'integrazione al Reddito di Cittadinanza spettante ai percettori del sussidio in sostituzione dell'assegno temporaneo per il nucleo familiare. La verifica dei criteri di spettanza viene effettuata direttamente dall'Istituto, sulla base dei dati già dichiarati dal beneficiario del Reddito di Cittadinanza. L'importo che sarà riconosciuto varia in base al reddito di riferimento e alla composizione del nucleo familiare.

L'INPS, con il messaggio n. 3669 del 27 ottobre 2021, interviene riguardo il riconoscimento dell'Assegno temporaneo per i figli minori, su base mensile, ai nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, spettante a titolo di integrazione anche ai percettori di **Reddito di Cittadinanza**.

### Spettanza dell'Assegno temporaneo

I percettori di RdC, in possesso dei requisiti per l'accesso all'Assegno temporaneo, non devono fare richiesta all'INPS per il riconoscimento di tale beneficio.

L'individuazione dei figli minori del nucleo familiare beneficiario è effettuata in base a quanto dichiarato nella DSU in corso di validità utile ai fini della liquidazione del RdC, considerando gli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni.

Sono ricompresi nella platea dell'integrazione tutti i nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza nei quali siano contestualmente presenti i due genitori con uno o più figli minori a carico (contrassegnati in DSU con la lettera "F"), nonché i nuclei in cui risulti un unico genitore che, ove applicabile, abbia fatto ricorso all'ISEE minorenni ai fini della percezione del RdC.

### Modalità di erogazione

L'integrazione RdC è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli minori a carico presenti nel nucleo. Gli assegni sono incrementati per i nuclei con almeno tre figli minori a carico e sono, inoltre, maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità media, grave o non autosufficienza presente nel nucleo. In caso di affidato condiviso del minore avente diritto all'Assegno temporaneo, questo viene corrisposto in forma di integrazione RdC, secondo le modalità di erogazione del RdC, senza corrispondere

il 50% dell'importo complessivo al secondo genitore affidatario che non faccia parte del nucleo familiare beneficiario del RdC (genitore non convivente).

### Importo spettante

L'importo dell'integrazione RdC è di importo variabile da 142,40 a 217,80 euro.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 27/10/2021, n. 3669

## Lavoro e Previdenza

Dal Consiglio dei Ministri

## Disabilità: nuovo sistema di riconoscimento e Garante nazionale nella legge quadro

Arriva dal Consiglio dei Ministri l'approvazione della legge quadro sulle disabilità, volta a semplificare la disciplina vigente in materia, anche grazie alle risorse rese disponibili dal PNRR. Istituita anche la figura del Garante nazionale delle disabilità. Il cuore della riforma, si legge nel comunicato stampa di fine seduta, sarà il nuovo sistema di riconoscimento della condizione di disabilità, in linea con la Convenzione Onu.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 27 ottobre 2021, ha approvato una **legge quadro sulla disabilità**. Il disegno di legge delega, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, prevede i seguenti ambiti di intervento:

- a) definizioni della **condizione di disabilità**, riassetto e semplificazione della normativa di settore;
- b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base, unificando tutti gli accertamenti concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l'handicap, anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altra normativa vigente in tema di **accertamento dell'invalidità**;
- c) valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e vita indipendente;
- d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.

### Sistema di valutazione della disabilità

Si prevede un **nuovo sistema di valutazione** e rendicontazione della disabilità, sulla base della valutazione

multidisciplinare della persona, finalizzata all'elaborazione di progetti di vita personalizzati che garantiscono i diritti fondamentali.

Il ddl "recante delega in materia di disabilità" prevede:

- il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali necessari, anche attraverso l'adozione di procedimenti più snelli, trasparenti ed efficienti di riesame e di rivalutazione delle condizioni di disabilità che tutelino pienamente i diritti del cittadino e di chi lo rappresenta.

- l'istituzione del **Garante nazionale delle disabilità** che dovrà occuparsi di raccogliere le istanze e fornire adeguata assistenza alle persone con disabilità che subiscono violazioni dei propri diritti; formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti; promuovere campagne di sensibilizzazione e di comunicazione per una cultura del rispetto dei diritti delle persone.

*A cura della Redazione*



## Finanziamenti

Domande entro il 10 novembre 2021

## Bando DigiCirc: finanziamenti per PMI e start up che utilizzano tecnologie digitali nell'economia circolare

di Giovanna Greco - Dottore commercialista in Vasto

Fornire sostegno finanziario a PMI e start up che utilizzano strumenti digitali e soluzioni innovative nell'economia circolare per affrontare le sfide nel campo della bioeconomia. E' quanto previsto dal programma UE DigiCirc. Verranno selezionati un minimo di 15 consorzi, composti da almeno 2 PMI/start up, che potranno contare su un finanziamento diretto fino a 20.000 euro. Inoltre, le aziende beneficiarie potranno usufruire di alcune agevolazioni accessorie, tra cui: accesso a strumenti digitali e know-how utili per facilitare il processo di digitalizzazione, supporto di business coaching individuale e di mentoring tematico fornito da esperti del settore. Il termine per la presentazione della domanda è il 10 novembre 2021.

Il programma **DigiCirc**, attraverso il **bando Bioeconomy**, intende selezionare **PMI e start up** europee che possano utilizzare **strumenti digitali** e applicare soluzioni all'avanguardia nell'economia circolare, affrontando sfide specifiche nel campo della bioeconomia.

DigiCirc è un progetto cofinanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea che ha come scopo la fornitura di sostegno finanziario a terzi. Esso assume quindi il ruolo di **acceleratore europeo** guidato da un cluster per la **digitalizzazione dell'economia circolare** in settori chiave emergenti.

Attraverso questa call (la terza, che segue i bandi "Circular cities" e "Blue economy") DigiCirc selezionerà un minimo di 15 consorzi, composti da almeno 2 PMI/startup, che svilupperanno **soluzioni innovative** incentrate sulle **tecnologie digitali** affrontando le sfide della Bioeconomia presentate di seguito.

Le PMI avranno la possibilità di utilizzare la **piattaforma DigiCirc Matchmaking** per cercare altre PMI nel caso in cui abbiano bisogno di un partner per costruire un consorzio.

### Fasi del programma

I consorzi selezionati otterranno un **finanziamento diretto** fino a **20.000 euro** e l'opportunità di integrare un programma di supporto all'innovazione altamente intensivo e innovativo della durata di 12 settimane, diviso in due fasi:

- **Fase 1:** in cui saranno in grado di **sviluppare** i loro **business plan** e adattare le loro soluzioni per l'area interessata;
- **Fase 2:** **dimostrare** le loro **soluzioni** in un ambiente rilevante così come modellare la loro **strategia commerciale**.

Alla fine del programma di accelerazione, i 5 consorzi meglio classificati saranno selezionati per ricevere un ulteriore finanziamento di 100.000 euro. Avranno fino

a 6 mesi per sviluppare il loro prototipo e fare test in un ambiente operativo in vista di un lancio commerciale.

### Agevolazioni previste

L'**importo massimo** del finanziamento diretto che una PMI può ricevere tramite DigiCirc è di **60.000 euro**, prendendo in considerazione tutte le fasi dei 3 programmi di accelerazione. Ciò significa che una PMI, già selezionata nell'ambito dei precedenti bandi sull'economia circolare o sull'economia blu, può ottenere, nell'insieme dei tre programmi di accelerazione, città circolare, economia blu e bioeconomia, un importo massimo di 60.000 euro.

Oltre al finanziamento diretto le aziende beneficiarie potranno usufruire di alcune agevolazioni accessorie:

- accesso a **strumenti digitali e know-how** utili per facilitare il processo di digitalizzazione;
- supporto di **business coaching** individuale;
- supporto di **mentoring** tematico fornito da esperti del settore.

### Requisiti minimi di partecipazione

Per partecipare occorre:

- essere un **consorzio di almeno 2 PMI o start up** (sulla Piattaforma di Matchmaking è possibile effettuare una ricerca di eventuali partner);
- avere sede in uno degli Stati membri dell'UE o in un paese associato a H2020;
- affrontare una delle seguenti sfide della bioeconomia:
  - a) Sfida 1: **Prodotti farmaceutici**. Sviluppare prodotti e servizi basati su tecnologie digitali e informazioni aggiornate per aumentare la sostenibilità, la circolarità e l'efficacia nel settore farmaceutico, affrontando le esigenze e le sfide significative di questo settore.
  - b) Sfida 2: **Tessile, abbigliamento e imballaggio**. Creare soluzioni, prodotti e servizi per promuovere la circolarità e la sostenibilità per il tessile e l'abbigliamento e l'imballaggio, utilizzando la digitalizzazione o le tecnologie digitali, offrendo opzioni innovative e

aumentando la consapevolezza dei consumatori sulla sostenibilità.

c) Sfida 3: **Materiali da costruzione, edilizia** e altri prodotti forestali. Creare soluzioni, prodotti, strumenti e servizi per aumentare l'efficienza, la sostenibilità e la circolarità nei materiali da costruzione e nell'edilizia e in altri prodotti forestali applicando la digitalizzazione e le tecnologie digitali.

d) Sfida 4: **Elettronica e prodotti elettrici**. Sviluppare soluzioni per migliorare l'efficacia delle tecnologie digitali nel settore dell'elettronica e dei prodotti elettrici, aumentando e ottimizzando la circolarità e la sostenibilità.

e) Sfida 5: **Energia da biomassa e biocarburanti** e perdite di cibo e mangimi e rifiuti per il compostaggio. Creare soluzioni basate sulle tecnologie digitali per affrontare le sfide della sostenibilità nell'energia da biomassa e nei biocarburanti e nelle perdite di cibo e mangimi e nei rifiuti a scopo di compostaggio in materia di sostenibilità e circolarità del carburante.

f) Sfida 6: **Macchinari, attrezzature e veicoli a**

**motore e componenti**. Soluzioni, prodotti e servizi basati su tecnologie digitali per rendere macchinari e attrezzature e veicoli a motore e componenti più efficienti, sostenibili e circolari.

#### Durata del programma

Il programma DigiCirc Bioeconomy Accelerator (Fase 1 & 2) durerà da febbraio a maggio 2022. Il Demoday si terrà a maggio 2022. I 5 consorzi selezionati al Demoday avranno poi fino a 6 mesi, da giugno a novembre 2022, per consegnare gli output finali.

#### Modalità e termini per la presentazione

I candidati interessati devono registrarsi a [F6S](#), per poter accedere alla pagina DigiCirc F6S che opera come interfaccia centrale per la gestione delle domande.

Attraverso questa interfaccia si potrà caricare la **domanda di presentazione**, gli **allegati** previsti al modello di domanda (tra cui la Declaration of Honour) e rispondere alle domande che sono presenti nel form.

Il **termine** per la presentazione della domanda è il **10 novembre 2021**, alle 17:00 CET (ora di Bruxelles).

## Finanziamenti

Dal Consiglio dei Ministri

## Decreto PNRR, mix di aiuti per il settore turistico

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Con il decreto per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), varato dal Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021, arriva un pacchetto articolato di misure di aiuto per sostenere il settore turistico. Si va da un credito di imposta dell'80%, cumulabile con un contributo a fondo perduto, alla creazione di una sezione dedicata del Fondo di garanzia, fino a un credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Con il decreto viene inoltre istituito un Fondo rotativo attraverso il quale saranno riconosciuti contributi a fondo perduto a sostegno di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

Credito di imposta dell'80% **cumulabile** con un contributo a fondo perduto. Creazione di una sezione speciale del **fondo di garanzia delle PMI**. Credito di imposta per la **digitalizzazione di agenzie di viaggio** e tour operator. Fondo rotativo attraverso cui saranno riconosciuti contributi a fondo perduto a sostegno di interventi di **riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale**.

È questo il mix di misure di aiuto contenuto nel decreto legge per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), varato dal Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021, a sostegno del settore turistico.

Le risorse totali messe a disposizione ammontano a più di 1,7 miliardi.

**Credito d'imposta e contributo a fondo perduto**

Entrando nel merito delle singole agevolazioni, il decreto mette in campo un **credito d'imposta pari all'80%** e un **contributo a fondo perduto** a favore delle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, delle strutture ricettive all'aria aperta, nonché delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Il budget a disposizione per le due agevolazioni ammonta complessivamente a **500 milioni di euro**.

I due incentivi - che saranno in vigore dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione e **fino alla chiusura** del periodo d'imposta in corso alla data del **31 dicembre 2024** - sono riconosciuti in relazione a:

- interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2021 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi

di cui ai punti precedenti;

- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;

- spese per la digitalizzazione.

Il credito d'imposta dell'80% compete per gli interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e per quelli avviati e non ancora conclusi prima di tale data.

Per gli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto continua ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 10, D.L. n. 83/2014 e all'art. 79, D.L. n. 104/2020, nonché il D.M. 20 dicembre 2017, n. 598, che prevedono un credito d'imposta pari al 65% per le spese di ristrutturazione per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022.

**Il contributo a fondo perduto** - fruibile anche **independentemente dal credito di imposta** - è concesso fino a un **importo massimo di 40.000 euro**, incrementabile:

- fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;

- fino ad ulteriori 20.000 euro, nel caso di imprese o società composte in prevalenza da donne o da giovani tra i 18 e i 35 anni;

- fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In ogni caso, il contributo a fondo perduto non potrà superare il **limite massimo di 100.000 euro** e, comunque, non può essere superiore al 50% dei costi dell'investimento.

In relazione ai medesimi interventi agevolati, il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto non possono eccedere l'importo dei costi sostenuti.

I due incentivi, inoltre, non sono cumulabili con altri

contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Il credito d'imposta potrà:

- essere **utilizzato in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nel rispetto dei limiti generali alle compensazioni, ripartito in quote costanti in ciascun periodo d'imposta e potrà essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i 3 periodi di imposta successivi;

- essere **ceduto**, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. A tal fine, si dovrà fare riferimento al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020.

Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Per l'accesso al credito di imposta e al contributo a fondo perduto dovrà essere presentata apposita **domanda in via telematica**, secondo modalità che dovranno essere stabilite da un decreto del Ministero del Turismo.

Entrambi gli incentivi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziare, secondo l'ordine cronologico delle domande.

### Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI

Il decreto prevede inoltre la costituzione di una Sezione Speciale Turismo del Fondo di garanzia per le PMI riservata alle imprese turistiche, a cui vengono destinati 358 milioni di euro.

Le **garanzie** saranno rilasciate su **singoli finanziamenti** o su **portafogli di finanziamenti** per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale.

La sezione prevede **condizioni di particolare favore**:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia

idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

- la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione.

### Fondo rotativo imprese

Con il decreto viene inoltre istituito un **Fondo rotativo imprese**, con una dote di 180 milioni, attraverso cui saranno concessi contributi diretti alla spesa pari 35% a sostegno di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025. Gli incentivi sono **alternativi** al credito di imposta dell'80% e al contributo a fondo perduto e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. I requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione per la concessione dei contributi dovranno essere definiti con decreto del Ministero del Turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

### Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Il decreto istituisce poi un credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator con **codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12**. Le risorse a disposizione ammontano a 98 milioni di euro.

Il bonus sarà riconosciuto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024.

L'incentivo sarà pari al **50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale**, fino all'importo massimo complessivo cumulato di **25.000 euro**.

Il credito di imposta:

- è utilizzabile per gli interventi realizzati e le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- entro il costo dell'investimento, anche considerando altri incentivi percepiti in relazione al medesimo intervento;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.

Le modalità applicative dovranno essere definite con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

## Finanziamenti

Per imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali

## Bonus pubblicità 2021: prenotazioni entro il 31 ottobre per non perdere i benefici

Comunicazione per il bonus pubblicità 2021 alle battute finali. Per prenotare il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel 2021, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali hanno tempo fino al 31 ottobre 2021. In caso di presentazione di più comunicazioni, è ritenuta valida l'ultima trasmessa. Entro tale termine è possibile anche inviare una nuova comunicazione per sostituire quella presentata nel mese di marzo 2021. La prenotazione deve essere confermata con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati, da effettuarsi sempre telematicamente, dal 1° al 31 gennaio 2022.

Ancora pochi giorni per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per prenotare il **credito d'imposta** per gli **investimenti pubblicitari** effettuati e/o da effettuare nel 2021.

La chiusura della **seconda finestra 2021** per inviare la comunicazione è infatti fissata al **31 ottobre 2021**.

Le comunicazioni trasmesse nella prima finestra, aperta dal 1° e al 31 marzo 2021, restano comunque valide e il relativo credito d'imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato sulla base delle nuove disposizioni normative dettate dal decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021, convertito in l. n. 106/2021).

Entro il 31 ottobre 2021 è comunque possibile inviare una **nuova comunicazione** per sostituire quella presentata nel mese di marzo 2021.

**Leggi anche Bonus pubblicità 2021: presentazione delle domande dal 1° ottobre. Come fare**

### Novità del decreto Sostegni bis

Con la modifica apportata dal decreto Sostegni bis, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura unica del 50%** sugli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per accedere

all'agevolazione.

Ciò comporta che:

- per l'**anno 2021** possono accedere all'agevolazione anche i soggetti che **programmano investimenti inferiori** rispetto a quelli effettuati nel 2020, i soggetti che nell'anno 2020 **non hanno effettuato investimenti** pubblicitari ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2021;

- per l'**anno 2022** possono accedere all'agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2021, i soggetti che nell'anno 2021 non hanno effettuato investimenti pubblicitari ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2022.

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono quelli effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in **edizione cartacea o in formato digitale**, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

### Come presentare la comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Le richieste possono essere presentate **direttamente o tramite intermediari abilitati** o società del gruppo.

La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati. La prova della presentazione è data dall'attestazione rilasciata dai servizi telematici.

In caso di presentazione entro il 31 ottobre 2021 di più comunicazioni, è ritenuta valida l'ultima trasmessa.

### Cosa indicare nella comunicazione

Nella comunicazione devono essere indicati i soli **dati** relativi agli **investimenti pubblicitari** su ciascun mezzo di informazione effettuati e/o da effettuare nel 2021.

In particolare, nella **colonna 2** va riportato l'importo degli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, mentre nella **colonna 6** va specificato l'ammontare degli investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Non vanno invece indicati i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nell'anno 2020.

Alla comunicazione **non deve essere allegato alcun documento**, ma il richiedente è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta



dell'Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda:

- **fatture** (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari);
- **attestazione** sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 35, commi 1, lettera a) e 3, del D.Lgs. 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

Successivamente alla chiusura dello sportello per l'invio delle comunicazioni, sul sito del Dipartimento dell'Informazione e l'Editoria sarà pubblicato l'elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

#### Dichiarazione sostitutiva

La **prenotazione** deve essere **confermata** con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati, da effettuarsi sempre telematicamente tramite l'apposita piattaforma resa disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, dal 1° al 31 gennaio 2022. L'eventuale **mancato invio**, entro il termine previsto, della suddetta dichiarazione sostitutiva, per il quale non sono previste sanzioni, **annullerà automaticamente** la **prenotazione** effettuata mediante l'invio della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, e comporterà la rinuncia al credito d'imposta prenotato.

*A cura della Redazione*

## Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

## PNRR: approvate le misure da adottare entro il 31 dicembre

Il Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021 ha approvato due provvedimenti (un decreto legge e un disegno di legge) che hanno come obiettivo quello di raggiungere ulteriori 8 dei 51 milestone e target il cui conseguimento è previsto, secondo il PNRR, entro il 31 dicembre prossimo. Un'attenzione particolare è volta al settore turistico a cui saranno indirizzati complessivamente 2,4 miliardi e alla transizione digitale che avrà come obiettivi la riduzione del divario digitale, la semplificazione dei servizi, le agevolazioni alle imprese e la maggiore sicurezza per dati e servizi della Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021 ha approvato due provvedimenti (un decreto legge e un disegno di legge) che hanno come obiettivo quello di raggiungere ulteriori 8 dei 51 milestone e target il cui conseguimento è previsto, secondo il PNRR, entro il 31 dicembre prossimo.

Si indicano di seguito brevemente, gli obiettivi da raggiungere che sono:

1. **Fondo per la ripresa e la resilienza Italia** (M1C3-22), necessario a consentire il finanziamento di progetti di turismo sostenibile;

2. **Garanzie per il finanziamento nel settore turistico** (M1C3-24) che prevede l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia per le PMI, di una sezione speciale turismo;

3. **Riconoscimento di crediti di imposta per le imprese turistiche e la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e i tour operator** (M1C3-26). In particolare la norma prevede un credito di imposta nella misura dell'80% per:

- l'incremento dell'efficienza energetica e la riqualificazione antisismica,
- l'eliminazione delle barriere architettoniche,
- la realizzazione delle piscine termali,
- la digitalizzazione delle strutture turistiche.

Sono previsti anche contributi a fondo perduto fino a 40mila euro;

4. **Istituzione di un fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese** (M1C3-25) con cui si consente la concessione di contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale;

5. **Modifica all'iter di approvazione dei contratti di programma** (M3C1-1);

6. **Riforma spending review** (M1C1-100) che prevede un rafforzamento del ruolo del Ministero

dell'economia e delle finanze nel presidio dei processi di monitoraggio e valutazione della spesa anche per supportare le altre amministrazioni centrali;

7. **Esperti per l'attuazione del PNRR** (M1C1-54). Le norme prevedono il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi per la realizzazione del Piano. È una norma abilitante propedeutica al conseguimento del target che sarà raggiunto con le procedure di assunzione.

8. **Legge disabilità** (M5C2-1).

## Turismo

Il **"pacchetto Turismo"** del Pnrr ammonta complessivamente a 2,4 miliardi che saranno così divisi:

1. **1.786 milioni per un Fondo nazionale del Turismo**, che comprende sei diversi interventi:

- **500 milioni**: per la concessione di un credito d'imposta (80%) e l'istituzione di un fondo perduto per le imprese turistiche;

- **98 milioni**: per sostenere la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator;

- **500 milioni**: per attivare un Fondo con la partecipazione Mef e Bei per l'ammodernamento delle strutture ricettive, interventi per la Montagna, sviluppo di nuovi itinerari turistici;

- **358 milioni**: destinati ad un Fondo di garanzia per sostenere il tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità;

- **180 milioni**: per un fondo perduto e l'attivazione di un Fondo rotativo della Cdp per ammodernamento strutture, eliminazione barriere architettoniche, riqualificazione ambientale;

- **150 milioni**: per il Fondo nazionale per il Turismo, gestito con Cdp, per rafforzare strutture e valorizzare assets immobiliari;

2. la somma restante sarà utilizzata come leva finanziaria in grado di ampliare il sostegno economico destinato agli operatori ed **allargare così la platea dei beneficiari**. Precisamente i fondi saranno così suddivisi:

- 114 milioni per attivare il **Digital Tourism hub**, vale a dire una piattaforma digitale per aggregare on line l'offerta turistica nazionale;

- 500 milioni per il **progetto Caput Mundi**, vale a dire interventi per sostenere l'offerta turistica in vista del Giubileo.

## Digitalizzazione

Il decreto relativo alla **transizione digitale** avrà come obiettivi la riduzione del divario digitale, la semplificazione dei servizi, le agevolazioni alle imprese e la maggiore sicurezza per dati e servizi della Pubblica Amministrazione.

Importante è l'istituzione del fondo **"Repubblica**

**Digitale”** in cui sono messe in campo iniziative di formazione digitale e per il superamento del digital divide. L'obiettivo è quello di raggiungere il target previsto dall'Europa, con il **70% di cittadini digitalmente abili entro il 2026**.

“Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, **Vittorio Colao**, ha inoltre previsto, in accordo con gli uffici del Ministro dell'Interno **Luciana Lamorgese**, una norma per permettere ai cittadini di iscrivere e gestire online il proprio domicilio digitale direttamente dall'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), accedendo con SPID e CIE. Grazie all'anagrafe nazionale, i Comuni hanno un unico punto di riferimento per reperire dati e informazioni anagrafiche senza doverle richiedere più volte e per poter erogare servizi integrati e più efficienti”.

Il provvedimento riguarda anche le imprese in quanto nel decreto, è prevista una norma che consente a queste ultime di acquisire le certificazioni necessarie per le proprie attività attraverso un'unica piattaforma. Questa funzionalità agevola **l'interoperabilità e lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni** ed è un servizio telematico per il collegamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Infine, per la realizzazione del **Polo Strategico Nazionale**, il decreto prevede che la Presidenza del Consiglio si avvalga della società Difesa Servizi S.p.A quale centrale di committenza per l'espletamento della gara relativa all'infrastruttura.

*A cura della Redazione*

## Impresa

Dal Ministero del Lavoro

## Terzo Settore: RUNTS al via dal 23 novembre

Il 23 novembre 2021 parte il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di avvio, attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con decreto del 26 ottobre del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il 23 novembre avrà quindi inizio la fase di migrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS. Al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali.

Con un comunicato stampa del 27 ottobre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

comunica che con il decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, ha previsto l'attivazione del **Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) per il 23 novembre 2021**.

Il RUNTS, previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, è destinato così a sostituire i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore, e a partire dal 23 novembre, inizierà il **trasferimento** sul nuovo sistema informativo dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore a cui seguirà la **verifica delle singole posizioni** da parte degli uffici statale e regionali. Per le ONLUS, l'Agenzia delle Entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021. Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti che dovranno successivamente, di volta in volta:

- aggiornare le informazioni,
- depositare i bilanci,
- comunicare le modifiche statutarie,
- depositare gli altri documenti previsti dalla legge.

Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, **a partire dal 24 novembre 2021**, l'iscrizione nel RUNTS e i registri delle ODV e delle APS rimarranno operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti fino al prossimo 22 novembre; a conclusione degli stessi, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al RUNTS.

Le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono disciplinate, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020).

Nel decreto viene disposto inoltre che:

- il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato excel: queste rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S.;
- gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 40 d.m.), per esigenze tecniche;
- con D.D.G. 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l'allegato tecnico A e le appendici degli allegati

tecnici B e C.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, decreto

26/10/2021

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.